

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 202**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema del decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

*(Parere ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 settembre 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D129/15

Roma, 9 settembre 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Caro Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2015.

*Cari saluti*

Maria Elena Boschi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l'Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di *Prum*. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

L'articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.



Lo schema di regolamento si compone di 8 Capi e 36 articoli.

Il **Capo I** (artt. 1-2) riguarda le disposizioni di carattere generale.

Con l'**articolo 1** viene definito l'ambito di applicazione del provvedimento che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. Il provvedimento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

Il comma 3 dell'articolo 1, inoltre, puntualizza che il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'**articolo 2**, in un'ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

Il **Capo II** (artt. 3-10), articolato in 4 Sezioni, concerne l'organizzazione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di trattamento e di accesso ai dati.

L'**articolo 3**, in particolare, stabilisce che la Banca dati è collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.

Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del DNA, il *software* della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e successive modificazioni, anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo predefiniti



profili di autorizzazione, intendendo con tale termine l'insieme delle informazioni univocamente associate ad una qualifica ed a una funzione che necessita di accedere e trattare i dati e le informazioni contenuti nella Banca dati. Al fine di consentire la verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi file di log che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata a un decreto interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 concerne l'organizzazione e il funzionamento del Laboratorio centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:

- a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
- b) set-up del campione;
- c) eventuale fase di estrazione del DNA;
- d) eventuale fase di quantificazione;
- e) amplificazione del DNA mediante Polymerase Chain Reaction (PCR), cioè una reazione a catena dell'enzima polimerasi;
- f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.

In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è previsto che gli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata al decreto interministeriale previsto dall'art. 3 per la Banca dati.

L'articolo 5 disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS (sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato



presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all'uopo specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che assicurino l'integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, una serie di dati predefiniti dalla norma stessa.

Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7).

In questo contesto viene disciplinata anche l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo che il Laboratorio informi di ciò l'AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare l'Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione parziale.

Solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'articolo 6 si occupa delle procedure da seguire nell'ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS consultabile solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione



dell'Autorità giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo.

La norma disciplina, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l'operazione è effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall'Autorità Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del regolamento.

L'articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2 del regolamento), l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal Laboratorio.

La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l'accesso al sistema LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati.

L'articolo 8 concerne, invece, il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale che viene consentito esclusivamente agli operatori di polizia giudiziaria, specificatamente abilitati e designati quali incaricati del trattamento dei dati, in servizio presso il Laboratorio centrale, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 12, comma 2, delle legge n. 85 del 2009.

L'articolo 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.

A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.

Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi da 6 a 9, di seguito illustrate.

La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.

L'articolo 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza.



In particolare, i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati.

Come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.

Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori.

La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal comma 5 della disposizione in commento.

Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati che viene effettuata in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci *loci* (comma 6).

I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di concordanza che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA. Viene tra l'altro precisato che l'esito di "quasi concordanza" sussiste quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 *loci* dei profili esaminati.

Il Capo III (articoli 11-18) disciplina la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera e si articola in due sezioni dedicate allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera (articoli 11-13) e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 14-18).

L'articolo 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 12 disciplina le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia. Si prevede che la consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera, è consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La





disposizione, inoltre, disciplina le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'articolo 13 concerne, invece, le attività di consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero. In particolare, vengono disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la procedura in caso di esito positivo del raffronto.

L'articolo 14 individua l'ambito di applicazione delle norme contenute nella sezione.

L'articolo 15 specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale.

L'articolo 16 disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene prevista una procedura di blocco, nell'ambito della quale i dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'articolo 17 dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la registrazione in appositi *file di log* di tutte le operazioni effettuate per finalità di cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono essere contenute nelle registrazioni e la procedure di trasmissione, su richiesta, alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si specifica, infine, che i *log* possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell'interessato.

Il Capo IV (articoli 19-25) regola le tecniche, le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

L'articolo 19 specifica la tipologia degli strumenti che devono essere utilizzati per l'estrazione del DNA dai campioni biologici: si tratta di kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.

L'articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere



automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato e stabilisce i requisiti che deve avere il sistema automatizzato.

L'articolo 21 specifica che per la quantificazione del DNA si devono utilizzare *kit* commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della reazione a catena dell'enzima polimerasi (PCR).

Con l'articolo 22 vengono indicate le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l'amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due *kit* commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei *primers*, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.

L'articolo 23 indica le modalità di lettura e interpretazione del profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di *software* dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

Gli articoli 24 e 25 intervengono sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

Secondo il disposto dell'articolo 24, il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.

I tempi di conservazione dei profili del DNA, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, sono pari a trenta anni dalla data dell'ultima registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, indicate all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile.

Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata massima prevista dalle disposizioni ora descritte.

Il Capo V (articoli 26-27) disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale.



L'articolo 26 individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il responsabile della Banca Dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce l'esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1.

Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'articolo 27 stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio centrale compete l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; l'identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; l'individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della qualità del Laboratorio.

Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

L'articolo 28, inserito nel Capo VI, specifica dettagliatamente le modalità ed i termini con i quali il CNBBSV garantisce l'osservanza, da parte della Banca dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. Il CNBBSV, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad eventuali altri profili ritenuti di rilievo.

La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute nell'ambito delle suddette attività.

Gli articoli 29, 30, 31 e 32, inseriti nel Capo VII, disciplinano la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, nei diversi casi contemplati dall'articolo 13 della legge n. 85/2009.

In particolare, l'articolo 29 disciplina la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici seguito di assoluzione con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come



reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita con un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

L'articolo 30 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere in caso di loro identificazione.

L'articolo 31 regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni di legge.

L'articolo 32, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.

Il Capo VIII (articoli 33-36) reca le disposizioni finali.

L'articolo 33 concerne il diritto delle persone ad essere informate sul trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno.

Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.

L'articolo 34 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della dotazione organica della Banca dati.

L'articolo 35 reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 85 del 2009.

Viene previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del regolamento, in materia di commistione di profili.



Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 36, infine, reca la copertura finanziaria.

\*\*\*\*\*

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso nell'adunanza del 31 luglio 2014).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere), quali "mirati perfezionamenti dell'articolato nei termini" suggeriti, sono state accolte quasi integralmente nel testo del regolamento.

Infatti, per quanto riguarda in particolare l'osservazione di cui al punto 12.1, nella parte in cui ritiene che "occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale od estero", si segnala come nell'elaborato, sia nell'articolo 12, comma 1, che nell'articolo 13, comma 1, si faccia esplicito riferimento ai punti di contatto, estero nel primo caso e nazionale nel secondo.

Per quanto attiene, invece alle perplessità espresse sempre al punto 12.1 relativamente all'articolo 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI, si sottolinea come questo sia il risultato di una scelta redazionale comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo, tanto è vero che al riguardo lo stesso Garante si è limitato a manifestare "perplessità".



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento in esame reca le misure relative al funzionamento ed all'organizzazione della banca dati nazionale del DNA (nel prosieguo: Banca dati) e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA (nel prosieguo: Laboratorio centrale), istituiti dall'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, nonché alla conseguente disciplina attuativa del capo II della medesima legge, con specifico riferimento, in particolare, alle modalità di prelievo, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla Banca dati. Reca, altresì, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e alle competenze tecnico professionali del personale addetto.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 85 del 2009.

In merito ai riflessi di carattere finanziario si premette che la Banca dati, istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è allocata nell'ambito del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale, mentre il richiamato Laboratorio centrale, istituito presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è allocato nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento (*Polo di Rebibbia*).

Inoltre, ai fini dell'acquisizione dei campioni biologici e della tipizzazione dei profili del DNA dei reperti biologici destinati ad alimentare la Banca dati, sono interessati, in particolare, il Sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della polizia di stato, Servizio polizia scientifica (AFIS), nonché i laboratori della scientifica della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, l'articolo 32, comma 1, della richiamata legge n. 85 del 2009, ha previsto uno stanziamento di 11.184.220 euro per l'anno 2008, 6.210.000 euro per l'anno 2009, 4.910.000 euro per l'anno 2010 e 4.110.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

Le predette risorse sono state allocate sui pertinenti stati di previsione della spesa mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98388 del 2009. Dello stanziamento a regime pari a 4.110.000 euro, 1.827.420 euro sono stati assegnati al Ministero dell'interno e i rimanenti 2.282.580 euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia.



A tale stanziamento si aggiungono 5,5 milioni di euro derivanti dalla ripartizione del Fondo unico di giustizia, disposta con decreto del Ministro dell'interno ed assegnati sul capitolo 7391, relativo alle "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" per l'esercizio finanziario 2011 e conservati per l'anno 2012 sul medesimo capitolo di spesa.

Le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012 e quelle provenienti dal Fondo unico giustizia nell'esercizio finanziario 2011), già destinate ai predetti Ministeri, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di *hardware*, *software* e servizi necessari per la realizzazione delle strutture. Inoltre, lo stanziamento a regime, sopra richiamato, consente di dare piena attuazione a quanto previsto dal citato capo II della legge n. 85 del 2009, in relazione alle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento, del quale si illustrano i seguenti articoli che determinano riflessi di carattere finanziario, sintetizzati nell'allegata tabella riepilogativa di quantificazione degli oneri.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza della Banca dati. Premesso che non si rilevano costi di locazione e di mantenimento delle strutture, in quanto vengono utilizzati immobili già disponibili del Ministero dell'interno, i costi relativi all'*hardware*, al *software*, ai servizi, nonché alle manutenzioni e alle garanzie per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati, sono stati pari a 3.838.326 euro, (anno 2013 compreso) nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'interno, sul capitolo 2635 e, per l'anno 2012, su residui del 2011 sul capitolo 7391, piano gestionale 1. Tenuto conto che per assicurare le misure di sicurezza per la Banca dati sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro, si stima un onere di 30.000 euro per il mantenimento, per la garanzia e per i servizi, a regime, in virtù del criterio del 15 per cento, che saranno imputati sul richiamato stanziamento di euro 1.827.420 di pertinenza del Ministero dell'interno.

Gli oneri previsti a regime, relativi alla manutenzione evolutiva e sistemistica, e alla garanzia, anche dei prodotti *software*, alle licenze, ai servizi, e al potenziamento *hardware*, *software* e reti, sono stati quantificati in euro 575.748,85 pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto delle apparecchiature effettuate fino all'anno 2013. La somma complessiva di euro 605.748 (pari a 575.748 euro + 30.000 euro) sarà pertanto ripartita in tal modo: euro 327.420 necessari per l'acquisto di hardware, software e servizi il cui onere graverà sul capitolo 7391/1; euro 278.328 necessari per la manutenzione evolutiva e sistemistica e alla garanzia dei prodotti software, alle licenze e ai servizi il cui onere graverà sul capitolo 2635.



<i>(euro)</i>						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Manutenzioni evolutive e sistemistiche, misure di sicurezza e garanzia per il funzionamento della infrastruttura informatica della BDN DNA	43.263,36	0	0	517.271,29	560.534,65
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per l'infrastruttura informatica della BDN DNA	0	0	3.277.791,04	0	3.277.791,04
Totale complessivo						3.838.325,69
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						575.748,85
Costi stimati per le misure di sicurezza						200.000
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						30.000
Quota parte sul capitolo 7391/1						327.420
Quota parte sul capitolo 2635						278.328

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza del Laboratorio centrale.

Il costo dell'investimento iniziale per la realizzazione strutturale ed impiantistica del Laboratorio Centrale in un edificio già in uso all'Amministrazione Penitenziaria, pari a 7.578.164,55 euro, è stato sostenuto nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della giustizia. E' in corso un'attività di variante per un importo di 515.306,68 euro ed è previsto, per l'anno in corso, il collegamento con la rete dati per un importo stimato in 37.000,00 euro. Per la sicurezza informatica, è stata espletata nel 2014 gara europea con base d'asta fissata in 520.000 euro, aggiudicata il 29 dicembre 2014 al prezzo complessivo di 336.775 euro. L'acquisto di arredi per ufficio, centralino e stampanti di rete ha assorbito risorse per 167.849,06 euro. Sono state assegnate risorse per 3.219.159,56 euro ai 16 Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria per la creazione e l'allestimento delle c.d. "stanze bianche" all'interno di ogni istituto penitenziario per il prelievo del campione salivare alla popolazione detenuta. Le spese a regime relative alla manutenzione sono state così quantificate:

- per la manutenzione del fabbricato e degli impianti, l'importo è stimato in 157.911,24 euro, circa il 2% delle spese sostenute;
- per gli arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete, l'importo è stimato in 8.476,38 euro, circa il 5% delle spese sostenute;





per il mantenimento in efficienza delle stanze bianche, l'importo è stimato in  
162.567,58 euro, circa il 5% delle spese sostenute;

per un totale, sull'importo complessivo speso, pari a 328.955,20 euro (corrispondente al 3% del totale in tabella).

In considerazione dell'ampiezza della struttura (circa 1.800 mq), a regime graveranno ingenti spese di funzionamento e spese generali (servizi di pulizia, utenze, ecc.) al momento non quantificabili in ragione del fatto che il Laboratorio Centrale non è pienamente in funzione (la voce verrà indicata nella tabella riepilogativa come "residui").

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
7300 (Min. giustizia)	Realizzazione del Laboratorio Centrale per la BDN DNA	3.254.750,48	0	0	36.411,58	3.291.162,06
1752 (Min. giustizia)	Impianti per il funzionamento del Laboratorio Centrale	0	1.574.557,84 (fondi residui 2010)	0	49.827,00	1.624.384,84
1752 (Min. giustizia)	Adeguamento cabina elettrica + impianto fotovoltaico Laboratorio Centrale	0	0	2.662.617,65	0	2.662.617,65
1752 (Min. giustizia)	Arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete	0	167.849,06	0	0	167.849,06
1752 (Min. giustizia)	Creazione e allestimento iniziale stanze bianche negli istituti penitenziari	0	3.000.000,00	0	219.159,96	3.219.159,96
<b>Totale complessivo</b>						<b>10.965.173,57</b>
Stima oneri a regime - Importo stimato 3% del totale complessivo						328.955,20
Costi stimati per le misure di sicurezza						336.775
Stima oneri a regime - importo stimato 6% del totale complessivo						20.206,5



**L'articolo 5** disciplina le procedure relative all'acquisizione del campione biologico.

La procedura di acquisizione del campione biologico prevede l'identificazione del soggetto attraverso un'applicazione specifica del sistema AFIS, ovvero il *software* già impiegato per l'acquisizione e la raccolta delle impronte digitali che è stato adeguato per poter svolgere tale compito, con un onere complessivo di 1.923.075 euro, relativo al costo per la realizzazione di un sottosistema, per la manutenzione del sistema DNA e per l'acquisto di *scanner*, lettori, stampanti, ecc..

In relazione a tale costo, necessario per l'intervento sul sistema AFIS, la manutenzione evolutiva e sistemistica, garanzia, servizi comprensivi delle forniture costituite da lettori a codici a barre, *scanner*, stampanti termiche, è stata stimata in complessivi 288.461 euro, applicando il criterio di calcolo del 15 per cento della spesa totale sostenuta.

Per il Ministero della giustizia, i costi per la manutenzione del sistema sono molto inferiori a quelli preventivati dal Ministero dell'interno in ragione del fatto che il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria non condivide dati verso l'esterno ma importa solo i dati dall'AFIS per un uso interno.

Gli oneri, a regime, rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per adeguamento del sistema AFIS	528.926,40	951.060,00	326.801,57	116.287,05	1.923.075
Totale complessivo						1.923.075
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						288.461

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Aggiornamento macchine APFIS per l'acquisizione impronte digitali e foto segnalamento	0	1.516.323,60	0	0	1.516.323,60
Totale complessivo						1.516.323,60
Stima oneri a regime - Importo stimato 5% del totale complessivo						75.816,18
1752 (Min. giustizia)	KIT salivari	0	1.089.000,00	0	0	1.089.000,00



(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
Totale complessivo						1.089.000,00
Stima oneri a regime - Importo stimato						RESIDUI

L'articolo 6 disciplina le procedure di prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, e nel caso di denuncia di persone scomparse o di cadaveri e dei familiari di persone delle quali deve essere accertata l'identità.

Per provvedere ad attuare tali procedure si rende necessario disporre di Kit salivari e di Kit di tipizzazione del DNA.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit salivari sono pari a 1.024.595 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit salivari viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit di tipizzazione del DNA di reperti biologici sono pari a 1.742.214 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit di tipizzazione del DNA viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Per le spese di gestione di un sistema LIMS di un laboratorio, si è tenuto conto dell'investimento sostenuto nel periodo 2010-2013, pari a 290.376 euro. In considerazione della previsione di impiego di dieci laboratori delle Forze di polizia, l'onere complessivo a regime per la gestione dei LIMS arrotondato per eccesso in circa euro 300.000, è stato diviso per il numero di dieci laboratori ed è quindi stato stimato, a regime, un onere di 30.000 euro per il mantenimento di ciascun laboratorio, la garanzia ed i servizi professionali, che graverà sul capitolo 2635.

Pertanto, complessivamente l'onere di manutenzione a regime di 458.578 euro, pari al 15% della somma necessaria agli acquisiti negli anni 2012 e 2013, graverà sul capitolo 2635, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.



(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	KIT salivari	230.229,96	0	0	794.365,17	1.024.595,13
2635	KIT Tipizzazione Reperti Biologici	1.024.224,48	209.789,49	508.200	0	1.742.213,97
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per la gestione LIMS laboratori	0		290.375,70	0	290.375,70
Totale complessivo						3.057.184,8
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						458.578



Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

L'articolo 8 Laboratorio centrale.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 4.

L'articolo 9 procedure per la consultazione dei dati, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati.

Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti all'articolo 3.

L'articolo 10 individua i criteri per l'inserimento e il raffronto dei profili del DNA.

La Banca dati viene articolata su due livelli: un primo livello dove sono immessi tutti i profili del DNA con una determinata qualità ed utilizzabili a livello nazionale ed un secondo livello in cui possono essere inseriti solo i profili del DNA ottenuti con metodi accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025 secondo le regole tecniche contenute nel presente schema di regolamento.

Per poter inserire i profili del DNA nella Banca dati, i laboratori di genetica forense delle Forze di polizia e delle istituzioni di elevata specializzazione devono quindi essere accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025. Pertanto, considerato che il costo per l'accreditamento iniziale è stato di 2.789.805 euro per i laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati, prevedendo che a regime dovrebbero essere in funzione dieci Laboratori ed applicando il cennato criterio del 15 per cento della spesa iniziale, il costo del mantenimento delle certificazioni e dell'accreditamento di tutti i laboratori delle FF.PP. e la Banca dati, a livello nazionale, è stimabile in circa 418.471 euro.

Pertanto, il costo di mantenimento delle certificazioni/accreditamento, a regime, considerando 10 siti nazionali, compresa la Banca dati, è pari a circa 41.847 euro per sito.<sup>1</sup>

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
2635	Accreditamento Laboratori P. di S. ed CC	0	805.265,57	1.813.929,68	0	2.619.195,25
7391	Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per la certificazione della BDN DNA	0	0	170.610	0	170.610
Totale complessivo						2.789.805,25
Stima oneri a regime - Importo stimato 15% del totale complessivo						418.471

<sup>1</sup> I Costi fanno riferimento agli importi sostenuti per le certificazioni considerando che le sedi attuali dei laboratori della Scientifica della Polizia di Stato sono Roma, Napoli e Palermo (in corso di istituzione Torino e Milano) e per l'Arma dei Carabinieri Roma, Parma, Messina e Cagliari. Una certificazione ha riguardato la Banca dati nazionale del DNA.



Per il Ministero della giustizia, sono in corso le attività propedeutiche alla richiesta di accreditamento del Laboratorio Centrale, affidate a società specializzata per l'importo contrattuale indicato nella tabella che segue. Una volta inviata la richiesta di accreditamento all'ente Accredia, i costi si attestano, per il solo intervento dell'ente nazionale, intorno a 15.000,00 euro per il primo anno e circa 3.000,00 euro per i tre anni successivi, e così via per ciascun ciclo temporale di anni 4.

A questi vanno aggiunti i costi per il mantenimento del supporto tecnico all'accREDITAMENTO e l'attività di *audit*. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è necessario che la strumentazione scientifica del Laboratorio Centrale sia costantemente mantenuta. La relativa voce per una stima di costi di mantenimento è riportata nella tabella annessa agli artt. 19-24.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. Giustizia)	Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per attività connessa alla sistemazione logistica, dotazione di strumentazione scientifica e reagenti, avvio delle attività sperimentali per il funzionamento del Laboratorio Centrale	97.645,15	0	0	33.672,00	131.317,15
1752 (Min. Giustizia)	Servizi professionali per la certificazione della BDN DNA				94.550,00	94.550,00
Totale complessivo						225.867,15
Stima oneri a regime - Importo stimato 10% del totale complessivo						22.586,71

Gli articoli da 11 a 13 contengono disposizioni relative alle varie fasi necessarie allo scambio dati internazionale che richiedono l'acquisto di apposite apparecchiature necessarie per lo scambio in sicurezza dei predetti dati, il cui onere, pari a circa 244.000 euro, graverà sul capitolo 7456/5. Gli oneri previsti a regime, necessari per le manutenzioni delle apparecchiature di cui sopra, sono stati quantificati in euro 36.600 pari al 15 per cento della somma necessaria all'acquisto di tali apparecchiature. La suddetta spesa graverà sul capitolo 2635 nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

Gli articoli da 14 a 18 contengono disposizioni relative alle previsioni in materia di protezione dei dati personali. Le misure di sicurezza definite possono subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che trovano copertura nell'ambito dell'articolo 3. In



quest'ultimo caso la stima proposta potrebbe essere oggetto di variazione con una quota annuale da destinare stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalla Banca dati sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA.

**Gli articoli da 19 a 24** contengono disposizioni relative alle necessità tecnologiche del laboratorio centrale e pertanto confluiscono nella quota parte del capitolo di competenza del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda la strumentazione scientifica, l'investimento iniziale comprensivo di LIMS, è stato pari a 3.737.305,54 euro oltre 799.100,00 euro per l'acquisto di 4 piattaforme robotizzate per il *puncher* automatico e il *liquid handling*. L'acquisto dei reagenti per la tipizzazione del DNA ha inciso per 3.852.640,00 euro. A regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

(euro)						
Capitolo	Descrizione prodotto	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1752 (Min. giustizia)	Acquisto di strumentazione elettronica e arredi tecnici + LIMS	3.104.098,80	633.206,74	0	0	3.737.305,54
1752 (Min. giustizia)	Acquisto 4 piattaforme robotizzate per il <i>puncher</i> automatico e il <i>liquid handling</i>	0	0	0	799.100,00	799.100,00
Totale complessivo						<b>4.536.405,54</b>
1752 (Min. giustizia)	Kit tipizzazione campioni biologici	3.852.640,00	0	0	0	3.852.640,00
Totale complessivo						<b>3.852.640,00</b>
<b>Stima oneri a regime - Importo stimato</b>						<b>RESIDUI</b>



Gli articoli da 25 a 36 Non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

L'articolo 28, prevede che ai componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e agli esperti spetti, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al CNBBSV, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate, con oneri a carico del capitolo 179 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo il competente Ufficio del CNBBSV ha precisato che il Comitato dispone di un proprio capitolo di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento previsto è pari ad € 45.000,00. Il CNBBSV ha ridotto notevolmente gli oneri di esercizio in quanto ha attivato una *web community* che consente un'interazione continua tra i membri del Collegio, in assenza di riunioni in sede.

Stante quanto sopra gli oneri di esercizio sostenuti per le missioni dei componenti del Comitato sono stati notevolmente ridotti. I margini per sostenere le spese di missione dei componenti che verranno designati a seguire le attività di cui al citato articolo 28 sono, pertanto, ampi.

Viene tuttavia precisato che occorre tenere presente che – allo stato attuale – non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla realizzazione dei laboratori periferici. Laddove effettivamente vengano realizzati, occorrerà valutare il numero dei laboratori effettivamente attivati. Solo allora potrà essere effettuata una precisa quantificazione dei possibili oneri da sostenersi.

Laddove, invece, sia previsto soltanto il laboratorio centrale, si potranno ipotizzare oneri di missione, ove tutti i componenti designati siano residenti fuori sede, per un massimo di 2 ispezioni annuali.

Nella prima ipotesi, allo stato attuale, possono essere stimati oneri per un massimo di € 20.000,00 nella seconda ipotesi possono essere preventivati oneri per un massimo di € 7.000,00.

Tabella riepilogativa dei costi di investimento e mantenimento a regime della Banca dati, del Laboratorio centrale e per lo scambio informativo dei dati (art.32, comma 1 della legge 30 giugno 2009, n. 85). La voce residuo indica, a fronte dell'articolo di riferimento, l'ammontare delle risorse disponibili negli esercizi di riferimento definite di anno in anno sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA, e da utilizzare in funzione delle esigenze rappresentate dalle diverse Amministrazioni. Tali disponibilità rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, sui capitoli di bilancio indicati nella presente relazione tecnica, nelle corrispondenti tabelle di commento.





Prot: RGS 0054421/2015 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DI INVESTIMENTO E MANTENIMENTO A REGIME (Ogni voce riporta l'articolo di riferimento dello schema di regolamento)	Costi investimento	Percentuale rispetto al costo iniziale di investimento della voce di riferimento	Oneri di mantenimento a regime quota Min. interno	Oneri di mantenim ento a regime quota Min.giusti zia
Art.3 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza della Banca dati	€ 3.838.325 + € 200.000	15 15	€ 575.748 + € 30.000	
Art.4 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza del Laboratorio centrale - gestione LIMS-strumenti ed apparecchiature	€ 10.965.173+ € 336.775	3 6		€ 328.955 + € 20.206
Art.5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti ex art.9 legge				
➢ Adeguamento/manutenzione AFIS/BDNDNA e postazione di lavoro (stampanti, scanner, ribon, etichette)	€ 1.923.075 + € 1.516.323 (Min. giustizia)	15 5	€ 288.461	€ 75.816
➢ kit salivari (Min. giustizia)	€ 1.089.000		(residuo)	(residuo)
Art.6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo DNA da reperti biologici per nr.10 Laboratori FF.PP (Scientifica Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri)				
➢ kit salivari	€ 1.024.595		€ 158.578	
➢ kit tipizzazione	€ 1.742.214			
➢ Gestione sistema LIMS	€ 290.376 (stimato per eccesso a € 300.000)		€ 30.000 per laboratorio = tot. € 300.000	
Art.10 - Criteri di inserimento e raffronti tra profili DNA per 10 Laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati DNA Accreditamento metodi di prova DNA e BDNDNA	€ 2.789.805 +  € 225.867 (Min. giustizia)	15  10	€ 41.847 per laboratorio e BDNDNA = tot. € 418.471	€ 22.586
Artt.11-13 - Scambio dati internazionale	€ 244.000	15	€ 36.600	
Artt.19-24 - Analisi del DNA Lab.centrale	€ 4.536.405	10		€ 453.640 + RESIDUO (nuovi strumenti) (residuo)
➢ kit tipizzazione (Min. giustizia)	€ 3.852.640			
<b>Totale</b>			<b>€ 1.807.858</b>	<b>€ 901.203</b>
Art.32 legge 30 giugno 2009, n.85 - Copertura finanziaria a partire dall'anno 2011 complessiva per esigenze Ministero interno e Ministero giustizia (in pere.)	€ 4.110.000		44.5% Quota % Min.interno € 1.827.420*	55.5% Quota % Min.giustizia € 2.282.580*

\*La differenza tra il totale e lo stanziamento a regime sarà impiegato per le spese a regime individuate in tabella alla voce "residuo".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12



*[Handwritten signature]*

- 9 LUG. 2015

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

**Titolo:** Decreto del Presidente della Repubblica recante: *“Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009.”.*

**Referente:** Ministero dell’interno  
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari  
Ufficio V – Pubblica Sicurezza(Tel. 06/46547061 e 06/46538308)

Ministero della giustizia

### **SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L’intervento normativo si prefigge l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, con la quale l’Italia ha autorizzato la ratifica del Trattato di Prum. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, e disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell’interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

Il contesto internazionale ed europeo di riferimento è costituito anche dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.

L’intervento regolatorio si propone di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, nonché alla conseguente disciplina attuativa del capo II della legge n. 85 del 2009, con specifico riferimento, in particolare, alle modalità di prelievo, alla gestione, tipizzazione,



conservazione e cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla Banca dati.

Esso, inoltre, vuole regolare le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e alle competenze tecnico professionali del personale addetto.

In questo senso, l'intervento regolatorio costituisce l'occasione propizia per introdurre, anche in Italia, una Banca dati nazionale del DNA, già presente in tutti gli altri Stati membri.

Allo stato, infatti, i profili del DNA acquisiti sulla "scena del crimine" e quelli prelevati da soggetti indagati sono quantificabili in oltre 50.000 (dati delle Forze di polizia); essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica, istituiti presso:

- tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo);
- i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina e Cagliari).

Tali organi di polizia utilizzano sistemi di gestione dei profili diversi e non interconnessi tra loro.

Ne risente la capacità di effettuare in termini rapidi la ricerca e il raffronto incrociati dei dati sia in ambito nazionale sia nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale di polizia.

La creazione, quindi, di una banca dati nazionale unica risponde all'esigenza di mettere in correlazione l'intero patrimonio informativo delle Forze di polizia, accelerando, le attività di raffronto e ricerca a supporto delle indagini nazionali e velocizzando, inoltre, i rapporti di cooperazione con le Autorità di polizia degli altri Paesi.

E' evidente che la gestione centralizzata dei profili del DNA consente un'economia di gestione rispetto all'attuale situazione, caratterizzata, come si è detto, da una pluralità di strutture organizzative sul territorio nazionale (risorse tecnologiche e umane).

L'intervento normativo mira, inoltre, ad assicurare un migliore raccordo fra le autorità competenti a livello nazionale in materia di gestione dei profili del DNA nei procedimenti penali.

L'intervento regolamentare, infine, consente di superare alcune criticità presenti nell'attuale impianto ordinamentale.

Fornire al "sistema Paese" una qualificata fonte informativa facilita gli investigatori e l'autorità giudiziaria nell'attività di identificazione degli autori di delitti, sia a livello nazionale che internazionale, anche dopo decine di anni dal fatto reato nonché può risultare utile a dimostrare l'innocenza di persone indiziate di delitti anche gravi. Basti pensare che, grazie al raffronto dei profili del DNA detenuti dalle competenti Autorità nazionali e britanniche, è stato possibile individuare a molti anni di distanza dal fatto l'autore di un omicidio avvenuto nel 1993.

In generale, la possibilità per Paesi diversi di scambiare i dati relativi ai profili del DNA consente agli investigatori e all'autorità giudiziaria di essere aiutati dalla tipizzazione del DNA nell'attività di indagine.

A ciò si aggiunge che la Banca dati è tra i pochi *database* che consentono la raccolta dei profili del DNA delle persone scomparse e dei loro consanguinei per facilitare la fase di riconoscimento dei resti cadaverici, consentendo di identificare il corpo di una persona scomparsa anche dopo anni dalla data della sua sparizione.



**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'intervento si propone di migliorare la qualità delle analisi del DNA svolte nell'ambito di procedimenti penali sull'intero territorio nazionale introducendo l'obbligo per i laboratori che effettuano l'analisi per l'autorità giudiziaria di utilizzare i metodi di analisi del DNA accreditati a norma dello standard ISO/IEC 17025 uniformando, di fatto, le attività di valutazione e gestione dei profili del DNA.

Si precisa che lo standard ISO/IEC 17025 è adottato da tutti i Paesi europei, per cui il passaggio ad un sistema che lo utilizza consente di sviluppare una più efficace cooperazione di polizia e di mettere a disposizione un dato forense che non è contestabile in sede giudiziaria, in quanto comunemente accettato (si veda anche la decisione 2009/905/GAI).

Da questo punto di vista, il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo è di natura eminentemente qualitativa e ovviamente, non è suscettibile di quantificazioni numeriche.

A ciò si aggiunge che la raccolta di tutti i profili del DNA acquisiti nel corso dei procedimenti penali in un una banca dati nazionale presso il Ministero dell'interno consentirà, come dimostrato dagli Stati membri che utilizzano questo strumento, di incrementare il potere di identificazione degli autori di reati, soprattutto quelli a carattere seriale quali furti, rapine, violenze sessuali.

Sul medio-lungo periodo i vantaggi possono essere quantificati, facendo riferimento alle esperienze maturate in tre Paesi Europei dove da più di dieci anni è stata istituita un *repository* unico del DNA: Regno Unito di Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Federale Tedesca.

La percentuale dei casi in cui è stato possibile individuare, grazie al *repository* unico, l'identità del soggetto che lasciato una traccia biologica sulla scena di un crimine è (dati forniti da *European Network of Forensic Science International* – ENFSI):

- del 45% in Gran Bretagna;
- del 23% in Olanda;
- del 17% in Germania.

Pertanto, sul medio e lungo periodo sono attesi risultati raggiunti a quelli sopra riportati, avvertendo che la Gran Bretagna è il Paese di più lunga esperienza (e quindi con un *batch* di dati numericamente maggiore – 4,5 milioni di persone registrate e 450.000 tracce non ancora identificate conservate a partire dal 1995). Pertanto un simile risultato potrà essere conseguito solo dopo almeno un decennio di applicazione dell'intervento regolatorio.

Inoltre, la possibilità di raccogliere a livello nazionale anche il profilo del DNA dei cadaveri non identificati e dei consanguinei della persona scomparsa permetterà di facilitare l'identificazione degli scomparsi e dare una identità ai resti umani attualmente non identificati in attesa di un riconoscimento. Attualmente, i resti delle persone scomparse non identificate in Italia sono n.1.283 a fronte di n.29.763 persone scomparse ancora da rintracciare (*dati estrapolati dalla relazione 30 giugno 2014 del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse*).

La stessa relazione evidenzia come delle predette 29.763 persone scomparse i minori sono circa 15.000, mentre 1.600 sono soggetti ultra sessantacinquenni affetti da gravi patologie neurologiche.

La realizzazione di un *repository* unico nazionale consentirà di migliorare sensibilmente le capacità di identificazione dei corpi "senza nome".

Da questo punto di vista non è possibile fornire un parametro previsionale, non essendo disponibile un termine storico di raffronto; pertanto la valutazione del raggiungimento



dell'obiettivo deve essere valutata in termini di miglioramento progressivo delle identificazioni.

Tra gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo vi è, altresì, quello di aderire alle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni di Prum), ossia istituire una banca dati nazionale del DNA anche in Italia per fini forensi, contribuire all'identificazione degli autori di reati effettuati da persone italiane in altri stati membri (criminalità transfrontaliera, terrorismo) e facilitare l'attività sia a fini di prevenzione dei reati che di repressione.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero dei campioni del DNA prelevati e tipizzati (dato su base annuale);
- numero dei raffronti effettuati (dato su base annuale);
- numero delle concordanze positive riscontrate (dato su base annuale);
- numero delle persone scomparse identificate attraverso il raffronto di campioni del DNA (dato su base annuale);
- numero delle concordanze positive o *match* trovati in altri *database* internazionali, su richiesta delle Forze di polizia nazionali;
- numero delle concordanze positive o *match* trovati nella Banca dati nazionale del DNA su richiesta degli Organi di polizia europei.

**D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari principali degli effetti dell'intervento regolatorio sono:

- i soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico e indicati dall'articolo 9 della legge n. 85 del 2009 - coincidenti con le persone detenute negli istituti penitenziari per effetto di sentenze di condanna definitiva o di misure cautelari – sono quantificabili in circa 44.000 persone (dati Ministero della Giustizia, aggiornati al 28 febbraio 2015);
- i soggetti coinvolti nel caso di denuncia di scomparsa di una persona o di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Tale "platea" può essere quantificata in 550 persone (il dato coincide con l'incremento annuale delle persone scomparse fornito dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse nella citata Relazione del 30 giugno 2014);
- i laboratori pubblici e privati che forniscono un servizio forense all'Autorità giudiziaria. Attualmente sono accreditati allo standard ISO/IEC 17025 due laboratori, uno pubblico (Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (FI), e uno privato (SIMEF di Reggio Calabria). A questi vanno aggiunti i sette laboratori delle Forze di polizia sopra citati (tre della Polizia di Stato e quattro dell'Arma dei Carabinieri). Tali dati sono disponibili sul sito *internet* di ACCREDIA, ente nazionale per l'accreditamento.

**SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

L'elaborazione del regolamento è stata preceduta dalle consuete consultazioni con le Amministrazioni più direttamente interessate dal presente provvedimento.



Non si è proceduto ad effettuare formali consultazioni esterne. Ciò in ragione del fatto che l'art. 16 della legge n. 85/2009 ha previsto l'acquisizione sullo schema di provvedimento dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè di organo che, in una posizione di indipendenza, sono esponenti degli interessi dei soggetti privati interessati.

Pur essendo ciò sufficiente, le possibili soluzioni da implementare con l'intervento regolatorio sono state illustrate nel corso di convegni a carattere nazionale organizzati annualmente dalla Associazione genetisti forensi italiani (G.E.F.I.) e dalla Società Italiana di Genetica Umana (S.I.G.U.), cui hanno partecipato il personale degli Uffici del Ministero dell'Interno direttamente interessati alla realizzazione della Banca dati nazionale del DNA.

Come detto, sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole, senza osservazioni, del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso nell'adunanza del 31 luglio 2014).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere) sono state accolte nel testo del regolamento ad eccezione delle seguenti:

- *le osservazioni di cui al punto 12.1 (pagg. 12 dello schema di parere), riguardanti gli artt. 12, comma 2, 13, commi 3 e 4. E' stato ritenuto, infatti, che tali previsioni, pur riguardando aspetti dello scambio dei dati riguardanti gli Stati esteri, fissino dei parametri che se non rispettati consentono all'Italia di non dare corso alle richieste di scambio dei dati (condizioni di ricevibilità);*
- *l'osservazione di cui allo stesso punto 12.1 in cui vengono espresse perplessità relativamente all'art. 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI. E' stato, infatti, ritenuto che la scelta perseguita dallo schema di regolamento sia comunque idonea ad assicurare la completezza del dettato normativo;*

### **SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, in quanto il provvedimento viene adottato in attuazione di una specifica disposizione di legge (art. 16 della legge n. 85 del 2009).

L'intervento regolamentare è necessario, altresì, al fine di evitare l'attivazione di procedure di infrazione per la mancata attuazione delle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni di Prum).

Premesso che tali motivi sono da soli sufficienti a giustificare l'intervento regolatorio si ribadisce – come puntualmente illustrato nella Sezione I - che la creazione, quindi, di una banca dati nazionale unica risponde all'esigenza di mettere in correlazione l'intero patrimonio informativo delle Forze di polizia, accelerando, le attività di raffronto e ricerca a supporto delle indagini nazionali e velocizzando, inoltre, i rapporti di cooperazione con le Autorità di polizia degli altri Paesi.



Tale soluzione permette di realizzare economie di scala e gestionali rispetto all'attuale situazione che vede una pluralità di strutture organizzative sul territorio nazionale (risorse tecnologiche e umane).

#### **SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Nel corso delle attività finalizzate alla messa a punto dell'intervento normativo, è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere un termine unico di conservazione dei profili del DNA tipizzati, individuato in quello massimo consentito dalla legge (quaranta anni). Tale opzione è stata, però, scartata. Si è, infatti, ritenuto maggiormente coerente con i principi che governano la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, differenziare i periodi di conservazione dei profili del DNA, utilizzando come parametri discretivi il tipo di reato, per il quale il soggetto sottoposto al prelievo del DNA stesso risulta condannato in via definitiva e l'eventuale dichiarazione della recidiva ex art. 99 c.p.

#### **SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.**

Il nuovo intervento regolatorio deriva dagli esiti del confronto tecnico tra i rappresentanti dei diversi Dicasteri competenti in materia.

La soluzione proposta consentirà di adeguare l'ordinamento interno a quello unionale e di realizzare una più efficace applicazione dell'uso del test del DNA in ambito forense nazionale ed internazionale.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi.

Esso, infatti, garantisce un più razionale impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, superando le inevitabili ridondanze, determinate dal fatto che le attività di estrazione, tipizzazione e conservazione dei profili del DNA vengono effettuate da una pluralità di strutture.

In questo senso, la soluzione ipotizzata è vantaggiosa anche sul piano finanziario. In questo senso indicativi le attività di *procurement* che si è reso necessario svolgere in parallelo all'elaborazione dell'intervento regolatorio, al fine di garantire l'immediata attivazione della Banca dati nazionale del DNA, una volta completato l'iter del provvedimento.

Le procedure ad evidenza pubblica finora svolte per l'approvvigionamento dei materiali informatici e per le analisi di laboratorio hanno consentito di conseguire una riduzione media del 40% sui prezzi unitari di listino.

La prospettiva della realizzazione di un unico Laboratorio del DNA e della Banca Dati Nazionale del DNA ha peraltro indotto uno dei due laboratori accreditati, menzionati nella Sezione I, lettera D), a stipulare una convenzione regionale con le competenti Autorità Giudiziarie che ha abbattuto i costi in passato sostenuti (ad esempio un test del DNA ha un costo di 19 euro – dato estrapolato dal protocollo d'intesa stipulato il 25 febbraio 2015).

Inoltre, l'intervento regolatorio si propone di migliorare la valutazione e gestione della qualità dei risultati di un test del DNA applicato in ambito forense, di semplificare e uniformare sull'intero territorio alcune procedure tecniche per l'accreditamento del metodo



di prova del DNA a norma ISO/IEC 17025, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 85 del 2009, secondo il quale l'analisi del dato relativo al profilo del DNA, da inserire nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'*European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

A livello comunitario, inoltre, l'articolo 7 paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea prevede che siano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli Stati membri e ad assicurare che tali misure siano conformi a norme internazionali, quali la norma UNI EN ISO/IEC 17025.

A questo proposito, si evidenzia che con la realizzazione della Laboratorio e della Banca Dati del DNA e quindi il passaggio irreversibile allo standard UNI EN ISO/IEC 17025 i dati forensi prelevati in Italia avranno un mutuo riconoscimento a livello internazionale, vantaggio che non può essere ottenuto altrimenti stanti le indicazioni dell'ENFSI.

L'istituzione della Banca dati nazionale del DNA, inoltre, assicurerà un migliore raccordo fra le autorità competenti a livello nazionale in materia di gestione dei profili del DNA nei procedimenti penali, consentirà di incrementare il potere di identificazione degli autori di reati e faciliterà l'attività in caso di denuncia di persone scomparse e di identificazione dei cadaveri.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'intervento regolamentare non ha incidenza diretta sulle micro, piccole e medie imprese.

Esso, infatti, si rivolge alle Forze di polizia o istituzioni di elevata specializzazione (attualmente, come detto, solo due). Tali istituzioni sono veri e propri centri di eccellenza e non possono evidentemente essere ricompresi nella nozione tradizionale di piccole e medie imprese.

Per quanto concerne i materiali di laboratorio da approvvigionare per la tipizzazione e conservazione dei profili del DNA, si fa presente che essi sono prodotti oggi unicamente da tre multinazionali statunitensi e tedesche.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

A questo proposito, occorre considerare che i campioni del DNA sono prelevati d'ufficio dal personale delle Forze di polizia nell'ambito di procedimenti penali. Ciò vale anche per i prelievi effettuati ai fini di identificazione delle persone scomparse. Tali attività sono svolte, oltre che su resti cadaverici, sui familiari che volontariamente richiedono di essere sottoposti al test. E' appena il caso di precisare che tali operazioni non si inseriscono in procedimenti amministrativi. Esse infatti conseguono alla presentazione di denuncia di persona scomparsa e quindi afferiscono ad attività di indagine coordinate dall'Autorità Giudiziaria.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non risultano condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le attuali strutture sono in grado di operare con le nuove





norme, fermo restando la assicurazione di copertura finanziaria indicata all'art.32 della legge n. 85 del 2009.

A questo proposito, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha svolto, a partire dal 2012, programmi di formazione per il personale di tutte le Forze di polizia (con didattica "frontale" o di formazione a distanza) per addestrare un adeguato numero di operatori allo svolgimento delle operazioni di prelievo e tipizzazione del DNA. Tali programmi proseguiranno nei prossimi mesi e consentiranno di formare, entro la fine del 2015, complessivamente, per i diversi aspetti, complessivamente circa 9.000 appartenenti alle Forze di polizia.

Inoltre, è già prevista l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno di una struttura *ad hoc* (da attivarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) che ha tra le proprie finalità quella di fornire supporto tecnico e informativo sul funzionamento della Banca dati del DNA.

**Si evidenzia che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, pertanto, il su indicato decreto se non adottato nei termini previsti potrà risultare condizionante per la tempestiva e regolare attuazione del provvedimento normativo.**

#### **SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti della persona, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

La normativa non ha impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato, in quanto riguarda esclusivamente attività di polizia giudiziaria svolta nel contesto di procedimenti penali.

In altri termini, essa non ha alcuna incidenza sulle attività delle imprese, non recando misure dirette a conformarla in via diretta o indiretta.

#### **SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

##### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono:

- il Ministero dell'interno, per le competenze relative alla Banca dati del DNA;
- il Ministero della giustizia, per le competenze relative al Laboratorio centrale;
- il punto di contatto nazionale istituito presso il Ministero dell'interno;
- i laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione con metodi di prova del DNA accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025;
- gli uffici giudiziari presso il Ministero della giustizia;
- il Garante per la protezione dei dati personali;
- il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)



**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Nel corso dell'anno 2014 il CNBBSV ha avviato una campagna informativa, a livello nazionale, sui vantaggi che deriveranno dall'istituzione del Laboratorio e della Banca dati del DNA.

Non sono previste ulteriori azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il testo verrà diffuso in rete, tramite i siti *web* del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia.

**C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

Inoltre, la struttura di prossima creazione in seno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza (vedi Sezione V, lettera D)), provvederà a verificare i dati sugli accessi alla Banca dati del DNA e ad estrapolare tutti i dati informativi sul suo funzionamento. Tale attività – svolta anche ai fini della Relazione al Parlamento di cui all'art. 19 della legge n. 85/2009 – permetterà lo sviluppo di un controllo interno sulla corretta utilizzazione del citato *repository*.

In questo senso, sarà garantito anche il supporto all'attività di verifica e controllo esterno che è di competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Qualora l'evoluzione scientifica e tecnologica lo rendano necessario, si provvederà ad aggiornare le misure di sicurezza e le modalità adottate per il trattamento e l'accesso ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale di cui agli articoli 7 e 8, i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA, le norme di concordanza di cui all'articolo 10, nonché le modalità di amplificazione del DNA e di lettura ed interpretazione del profilo di DNA, di cui agli articoli 22 e 23.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame, sulla base dei flussi statistici forniti dalle competenti articolazioni interne, il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso gli indicatori di cui alla Sezione I, lett. C).

In particolare, gli indicatori in questione saranno utilizzati per valutare il raggiungimento dell'obiettivo consistente:

- in una graduale crescita (in termini assoluti o percentuali) del numero dei soggetti, che hanno lasciato una traccia biologica sulla *crime scene*, identificati grazie al raffronto del DNA. A questo proposito, si farà riferimento anche a dati disaggregati in ragione delle tipologie di reati dove è più frequente il ricorso alla tecnica del raffronto del DNA (in particolare: omicidio, violenza sessuale e rapina);
- In una graduale in una graduale crescita (in termini assoluti o percentuali) del numero delle persone scomparse identificate, grazie al raffronto del DNA effettuato attraverso il Laboratorio e la Banca Dati



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Ministero dell'Interno

**Titolo:** Decreto del Presidente della Repubblica recante: "*Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009.*".

**Referente:** Ministero dell'Interno

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Ufficio V – Pubblica Sicurezza (06/46547061 – 06/46538308)

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La legge 30 giugno 2009, n. 85, nel ratificare il Trattato di Prum che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, ha previsto, tra l'altro, al fine di identificare gli autori dei reati, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia.

In particolare, l'articolo 16 della legge sopra citata dispone che, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati dalla legge:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV);
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 85 del 2009;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella



Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.  
Le disposizioni recate dal provvedimento si muovono, pertanto, lungo questa direzione, che appare pienamente coerente con il programma di governo.

- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**  
Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:
  - artt. 87 e 117 Costituzione;
  - art. 407, comma 2, lettera a) codice di procedura penale;
  - legge 30 giugno 2009, n. 85;
  - legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 17, comma 2);
  - legge 1° aprile 1981, n. 121;
  - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**  
Il provvedimento attua le disposizioni della legge 30 giugno 2009, n. 85 e non incide su altre norme attualmente vigenti di rango primario o secondario.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**  
E' stata verificata la piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i principi costituzionali.
- 5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**  
L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma lett. h), della Costituzione. Esso è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**  
E' stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**  
Il decreto non contiene norme di rilegificazione né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**  
Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**



Non si ravvisano, in materia, linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**  
Il regolamento non incide su principi e norme dell'ordinamento europeo.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non risultano procedimenti di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**  
L'intervento normativo è volto a dare attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica del Trattato di Prum, trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il provvedimento tiene altresì conto della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera e la risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria o giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**  
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha avuto modo di pronunciarsi sull'utilizzazione delle banche dati genetiche nella sentenza della Grande Camera del 4 dicembre 2008, relativa al caso *S. and Marper vs. United Kingdom*.  
Con questa pronuncia, la CEDU ha affermato il principio in virtù del quale il regime di conservazione dei dati genetici deve essere ispirato alla necessità di realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto individuale alla *privacy* e le esigenze di protezione dell'ordine collettivo, sulla base, in sostanza, di criteri di proporzionalità.



- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**  
In adesione a quanto previsto dal Trattato di Prum e dalle citate decisioni del Consiglio dell'Unione Europea n. 2008/615/GAI e n. n. 2008/616/GAI nonché dalla risoluzione n. 2009/C 296/01, gli altri Stati membri dell'Unione europea stanno provvedendo ad adeguare i loro ordinamenti.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**  
Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative, fatta eccezione per quelle di natura tecnica utilizzate nel linguaggio scientifico.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**  
Nel provvedimento non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**  
Il decreto non contiene norme da cui derivano abrogazioni implicite di altre disposizioni.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**  
Il decreto non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**  
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**  
L'intervento normativo prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, per la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei file di log sui quali vengono registrate le operazioni di trattamento dei dati della Banca dati del DNA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento(art. 3, comma 9). Con lo stesso decreto verranno definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log



per gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema del Laboratorio centrale (art. 4, comma 5), le regole per gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi (art. 4, comma 6), nonché le regole per la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di Polizia individuato dall'Autorità giudiziaria (art. 6, comma 7).

Il provvedimento normativo, inoltre, prevede, che la cancellazione dei dati e le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA avvenga con le modalità stabilite con decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 29, commi 1 e 2).

Infine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà determinata la dotazione organica della Banca dati (art. 34).

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per il provvedimento in esame non è stato necessario fare ricorso a particolari banche dati o riferimenti statistici.





**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2443/2015

Roma, addì 1 SET. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero 1286/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**DISPOSIZIONI ATTUAZIONE  
LEGGE 85/2009 - ISTITUZIONE  
BANCA DATI NAZIONALE DNA E  
LABORATORIO CENTRALE BANCA  
DATI NAZIONALE DNA, ART. 16  
LEGGE N. 85 DEL 2009**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI  
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015

**NUMERO AFFARE 01286/2015**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno ufficio affari legislativi.

Schema di d.P.R. contenente il regolamento recante “Disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 85 del 2009;

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-6/A200900001201/V del 20 luglio 2015, pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell’Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Premesso:

L’art. 16, co. 1, l. 30 giugno 2009, n. 85, recita:

N. 01286/2015 AFFARE

“Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

- a) Il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) Le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) Le attribuzioni dei responsabili della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) Le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV;
- e) Le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;
- f) I criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare

la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto”.

Con la citata legge 30 giugno 2009, n. 85, infatti, l'Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di Prun, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen ed è diretto, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta dei fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, disciplinando l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, e quelle sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. Tale Trattato ha costituito il presupposto per l'adozione da parte del Consiglio dell'UE delle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto all'art. 5, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

All'attuazione del predetto art. 16 della l. n. 85 del 2009 provvede il regolamento oggi sottoposto all'esame della Sezione.

Quanto al suo contenuto, esso si articola in:

- a) un Capo primo dedicato alle disposizioni generali;
- b) un Capo secondo, nel quale sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati. Tale Capo è diviso in quattro Sezioni, di cui la prima è dedicata all'organizzazione e funzionamento della Banca dati ed alle misure di sicurezza; la seconda alle

modalità di acquisizione dei campioni biologici, da un lato, e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, dall'altro; la terza alle modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale e la quarta alle modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale;

c) un Capo terzo contenente disposizioni per la consultazione automatizzata della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera. Tale Capo si compone, a sua volta, di due Sezioni, che riguardano, la prima, lo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera, e la seconda, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

d) un Capo quarto, il cui titolo è: "Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA". Tale Capo reca due Sezioni: la prima riguardante tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e la seconda riguardante tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

e) un Capo quinto, che disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e le competenze tecnico-professionali del personale addetto;

f) un Capo sesto in cui sono regolati modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, la Biotecnologia e la Scienza della vita (CNBBSV);

g) un Capo settimo dedicato alla cancellazione dei dati ed alla distruzione dei relativi campioni biologici;

h) un Capo ottavo recante le disposizioni finali.

Venendo, poi, allo specifico dei singoli articoli, l'art. 1 indica analiticamente l'oggetto del regolamento in esame specificando che il quadro generale di

riferimento della disciplina in esso contenuta è da individuare nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mentre l'art. 2 reca la definizione dei vari termini usati nelle proposizioni che compongono il regolamento, definizioni delle quali alcune sono già contenute nell'art. 6 l. 30 giugno 2009, n. 85.

L'art. 3 colloca la Banca dati nazionale del DNA nell'ambito del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, prevedendone l'autonomia rispetto agli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati del ministero e l'organizzazione del software su due livelli, quello ai fini investigativi in ambito nazionale e quello per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. Gli ultimi tre commi sono dedicati alla disciplina degli accessi alla Banca dati ed alle operazioni di trattamento dei dati e danno attuazione all'art. 12 della l. n. 85 del 2009.

A sua volta l'art. 4 colloca il Laboratorio centrale nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e stabilisce che esso deve assicurare la tracciabilità del "campione biologico" e delle varie operazioni compiute, utilizzando un LIMS (cioè un sistema informatico idoneo a gestire i dati ed il flusso di lavoro di un laboratorio). Il medesimo articolo detta una disciplina degli accessi ai locali e agli archivi del laboratorio centrale ed al sistema LIMS.

L'art. 5 disciplina le modalità di acquisizione dei "campioni biologici" (che in linea di principio si distinguono dai "reperti biologici"), i soggetti dai quali essi possono essere prelevati, le attività da svolgere successivamente al prelievo (in particolare i rapporti con il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali).

Le corrispondenti disposizioni per quel che riguarda i "reperti biologici" sono dettate dall'art. 6, che si occupa delle procedure da seguire nel caso in cui il reperto biologico venga acquisito nel corso di procedimenti penali,

nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri o resti cadaverici. Da notare che per i reperti biologici non si fa più riferimento al Laboratorio centrale, bensì ai laboratori delle Forze di Polizia e degli istituti di alta specializzazione. L'art. 7, invece, disciplina l'alimentazione della Banca dati e la decodifica del codice prelievo e del codice reperto biologico. L'art. 8, a sua volta, prevede quale sia il personale, cui è consentito il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale.

L'art. 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA, essendo, a livello nazionale, la consultazione effettuabile solo caso per caso. L'esito del raffronto è comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di Polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati. La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione e nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.

L'art. 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza. In particolare, i profili del DNA (purchè validati a norma ISO/IEC 17025) sono trasmessi alla Banca dati, per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati, di cui all'art. 3, a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori. La norma disciplina la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei

profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati, che viene effettuato in base ai loci, per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci loci (comma 6). I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli di concordanza (concordanza totale e quasi concordanza) che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA.

L'art. 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Gli artt. 12 e 13 disciplinano la consultazione della Banca dati dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero e la trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero e viceversa.

L'art. 14 regola l'ambito di applicazione degli artt. 15, 16, 17 e 18. Di questi ultimi, l'art. 15 garantisce che i fini per i quali si procede al trattamento dei dati, non siano diversi da quelli previsti nello stesso articolo, mentre l'art. 16, per un verso, prevede che il punto di contatto dell'altro Stato sia informato del fatto che l'interessato abbia fatto istanza per esercitare i diritti di cui all'art. 10, co. 3, 4 e 5, l. 1° aprile 1981, n. 121, e per altro verso, regola l'ipotesi di inesattezza dei dati forniti e ricavati, nonché la possibilità di blocco della cancellazione dei dati (la disposizione parla di blocco dei dati). A sua volta l'art. 17 prevede la registrazione delle operazioni effettuate per le consultazioni automatizzate della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera ed individua il personale, che può effettuare la consultazione automatizzata. L'art. 18, poi, attribuisce il

controllo sulla trasmissione e ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera al Garante per la protezione dei dati personale, anche su segnalazione dell'interessato, e prevede che le autorità responsabili delle registrazioni effettuino controlli per verificare la legittimità delle operazioni.

Gli articoli dal 19 al 23 recano una serie di norme tecniche relative agli strumenti da utilizzare, alla preparazione del campione, alle modalità con le quali pervenire alla quantificazione del DNA, all'amplificazione del DNA ed alla lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

L'art. 24 prevede i tempi di conservazione dei "campioni biologici" imponendo la distruzione del DNA da essi estratto dopo la sua completa tipizzazione e la conservazione delle parti di campione, nonché del secondo campione per otto anni, mentre l'art. 25 disciplina i tempi di conservazione dei profili di DNA specificando che il tempo ordinario è di 30 anni e prevedendo talune specifiche fattispecie in cui il tempo è aumentato a 40 anni.

Gli artt. 26 e 27 individuano il responsabile ed il titolare del trattamento della Banca dati e quelli del Laboratorio centrale, disciplinandone altresì attribuzioni e funzioni.

In attuazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 16 della l. n. 85 del 2009 e per le finalità di cui al co. 2 dell'art. 15 della medesima legge, l'art. 28 elenca le attività che il Comitato nazionale per la Biosicurezza, la Biotecnologia e la Scienza della vita (CNBBSV) deve svolgere per garantire il corretto funzionamento dei vari laboratori.

Gli artt. 29, 30, 31 e 32 danno attuazione all'art. 13 della l. n. 85 del 2009. Il primo di questi articoli rinvia ad un d.m. dei Ministri dell'Interno e della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina della cancellazione dei profili del DNA e della distruzione dei



campioni biologici nei casi previsti dal co. 1 dell'art. 13 suddetto. Mentre la distruzione dei reperti biologici, derivante da quanto dispone il co. 2 del suddetto art. 13, viene regolata dall'art. 30. All'ipotesi di operazioni di prelievo compiute in violazione delle disposizioni, di cui all'art. 9 l. n. 85 del 2009, provvede l'art. 31, mentre il decorso dei termini previsti dall'art. 25 del presente regolamento comporta la cancellazione del profilo del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici ai sensi dell'art. 32.

L'art. 33 detta disposizioni a tutela dei diritti dei singoli interessati.

L'art. 34 e l'art. 36 recano prescrizioni atte ad assicurare che il provvedimento non comporti incrementi negli organici del Ministero dell'Interno o nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. L'art. 35 detta le norme necessarie per il trattamento dei profili del DNA ricavati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Considerato:

Si deve notare in via preliminare che non risulta ancora pienamente osservata la disposizione del co. 1 dell'art. 16 l. n. 85 del 2009, citata nella premessa, nella parte in cui delinea il procedimento di approvazione dello schema di regolamento in esame. Infatti i Ministri della Giustizia, dell'Interno, "del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali" devono essere coproponenti del provvedimento in esame, mentre il Ministro dell'Economia e delle Finanze, della Difesa e delle Politiche agricole alimentari e forestali costituiscono autorità concertanti.

Dalla documentazione trasmessa risulta, invece, che il Ministero degli Esteri ha espresso il proprio non necessario "concerto" con una lettera firmata dal solo Capo dell'Ufficio legislativo, che per parte sua non fa riferimento ad una precedente disposizione dell'autorità politica; il Ministero della Difesa ha espresso un mero "assenso" con la firma del solo Capo dell'Ufficio legislativo, senza riferimenti ad ordini dell'autorità

politica ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si è limitato ad esprimere attraverso il Capo dell'Ufficio legislativo, che agisce d'ordine del Ministro, un semplice "nulla osta" al prosieguo dell'iter del provvedimento. Infine, la bollinatura del provvedimento da parte del Ragioniere generale dello Stato ( che costituisce atto di discrezionalità tecnica) non può considerarsi idonea a sostituire il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concerto che allo stato appare non sussistere agli atti.

Al riguardo la Sezione ha costantemente affermato che il "concerto" esprime un'adesione sul piano politico del Ministro concertante al contenuto del provvedimento, sicchè esso deve essere espresso attraverso una formula adesiva esplicita e specifica e sempre con riferimento alla volontà dell'autorità politica. Sarà pertanto necessario che le comunicazioni dei Ministri concertanti siano adeguatamente corrette prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame da parte del Consiglio dei Ministri; e ciò al fine di evitare una possibile impugnazione del provvedimento normativo per vizio di forma.

Quanto poi al fatto che alcuni Ministri, che la legge prevede siano proponenti, si siano limitati ad esprimere ora il "concerto" (così il Ministro del Lavoro e quello della Salute) con lettere firmate dal Capo dell'Ufficio legislativo o dal Capo di Gabinetto (in quest'ultimo caso, peraltro, d'ordine del Ministro), ora l'assenso per quanto di competenza (così il Ministro della Giustizia) con lettera firmata d'ordine del Ministro dal Vice Capo dell'Ufficio legislativo, non si può non rilevare come la norma primaria imponga che tali Ministri siano firmatari del provvedimento normativo e della relazione di accompagnamento, dovendone condividere iniziative e contenuti sul piano politico: nel caso di specie, invece, risulta solo che la relazione di accompagnamento è firmata dal Vice Ministro dell'Interno.

Anche per questi vizi procedurali ci si attende che essi vengano sanati prima che il provvedimento in esame venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Del resto dalla documentazione allegata neppure risulta se e quando vi sia stata la c.d. deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne poi il termine di cui all'art. 16 della L. n. 85 del 2009, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione il mancato rispetto di tale termine non determina un vizio impeditivo dell'approvazione definitiva del regolamento in oggetto per due essenziali ragioni: a) in quanto la disposizione legislativa non sembra contenere un termine perentorio; b) in quanto il provvedimento oggi in considerazione è essenziale all'adempimento di obblighi assunti dal nostro Paese nell'ordinamento internazionale ed in quello dell'U.E.

Sul piano generale, (pur prescindendosi dalla estrema tecnicità di alcune disposizioni sulle quali questo Consesso non può evidentemente entrare) non può tuttavia non risultare evidente una certa ambiguità del provvedimento, che si rivela - secondo quanto accennato dalla stessa relazione di accompagnamento (non però dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-normativa) - nel fatto che solo su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali è stato tolto ogni accenno allo scambio dei dati "ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi nell'ordinamento italiano", essendo stata quest'ultima espressione sostituita dall'altra - piuttosto ambigua - "nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 85 del 2009". Senonché l'art. 12, al co. 2, parla di "collaborazione internazionale di polizia" in un contesto del tutto diverso, che è quello dell'adesione al (e della ratifica del) Trattato di Prun (artt. 1 e 2 l. n. 85 del 2009) e dell'attuazione della successiva comunitarizzazione dello stesso con le

Decisioni del Consiglio dell'U.E. n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008. Sicchè la nuova formulazione introdotta in varie disposizioni, come ad es. gli artt. 1, co. 2, 2, co. 1, lett. i), n) e q), 3, co. 4, 12, co. 1, 13, co. 1 e 22, co. 3, finisce per risultare del tutto superflua alla stregua del riferimento alle suddette decisioni del Consiglio dell'U.E. o – se la si voglia intendere come autorizzativa dell'utilizzazione della Banca dati nell'ipotesi di futuri, ulteriori Trattati di collaborazione internazionale nelle indagini di polizia – per essere del tutto insufficiente ed ambigua, talchè sembrerebbe preferibile o tornare alla precedente formulazione, o eliminare del tutto la formulazione stessa.

Come è noto la legge n. 85 del 2009 distingue all'art. 6 nettamente tra “campione biologico” e “reperto biologico”, essendo il primo riferibile sin dal momento del suo prelievo ad una persona determinata, che si trovi nelle condizioni descritte dall'art. 9 della stessa legge. Anche se poi è la medesima legge che sembra riferirsi ad un concetto più ampio di campione biologico, allorchè disciplina, all'art. 13, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici. A tale ambiguità non si sottrae la bozza di regolamento in esame, che per un verso sembra riferire l'intero Capo IV ai soli “campioni biologici” in senso stretto e per altro verso, all'art. 30 ed all'art. 31, chiama campioni biologici quelli che sono, o possono essere, più propriamente “reperiti biologici”. In altri termini, il regolamento in esame, invece di sciogliere un'ambiguità terminologica contenuta nella stessa legge n. 85 del 2009, persevera nel mantenere il doppio significato del termine “campione biologico”, con il rischio di indurre in errore l'interprete e di creare contenziosi, che potrebbero essere evitati con più accorte formule normative (ancorchè a livello primario).

All'art. 1 , co. 2, dopo le parole “alle Decisioni” vanno aggiunte le altre: “del Consiglio dell'Unione europea”

Del resto neppure può essere sottaciuto il fatto che l'art. 2 del provvedimento in esame, se per le lettere g), h), r), s), t), u) e v) del co. 1 e per la lett. a) del co. 2 ripete definizioni contenute nell'art. 6 l. n. 85 del 2009, trascura, per altro verso, alcune definizioni contenute nell'art. 2 della Decisione del Consiglio dell'U.E. n. 2008/616/GAI, discostandosene peraltro per quel che riguarda il "profilo DNA" e per quel che riguarda il c.d. marcatore, che la risoluzione n. 2009/C 296/01 individua in termini diversi. A quest'ultimo proposito occorre che l'Amministrazione fornisca precise assicurazioni, eventualmente nella relazione definitiva al Consiglio dei Ministri e alle Camere, circa l'equivalenza delle formule normative usate nell'art. 2 con quelle seguite in sede europea.

Sempre all'art. 2, lett. e), sembrerebbe opportuno specificare trattarsi della persona, dalla quale è stato prelevato il campione biologico o il reperto biologico; alla lett. p) forse sarebbe più chiaro scrivere: "Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni....".

A proposito dell'art. 3, co. 8 e 9, (e di altri articoli ove ricorre la parola) si deve rilevare come sia opportuno venga specificato, all'art. 2, che precede, cosa si intende per "log" e "file di log". Inoltre al co. 4, dopo le parole: "alle decisioni" vanno aggiunte le altre: "del Consiglio dell'Unione europea". Infine all'ultimo comma, ad evitare che tra l'entrata in vigore del regolamento e l'adozione del decreto ivi previsto possano determinarsi accessi alle banche dati non regolamentati, sembra opportuno prevedere la contestuale entrata in vigore del decreto stesso e del presente regolamento. Analogamente alla lett. e) del co. 2 dell'art. 4 dovrebbe essere chiarito sul piano tecnico – scientifico cosa si intende per "amplificazione del DNA".

Al co. 4 dello stesso articolo sarebbe opportuno che la continuità del funzionamento del LIMS del Laboratorio centrale e di quelli dei laboratori

delle Forze di Polizia venisse assicurata in conformità dell'art. 50 bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che analoghe garanzie venissero chieste per i LIMS degli istituti di alta specializzazione.

All'art. 5, co. 6, lett. e), occorrerebbe chiarire “la ratio” garantista per la quale è richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per effettuare un secondo prelievo del campione biologico, quando a tale autorizzazione non si fa cenno a proposito del primo prelievo.

Per quanto attiene all'art. 6 ed in particolare ai co. 2 e 3, andrebbe chiarito un aspetto poco evidente nella stessa legge n. 85 del 2009: se i campioni biologici dei consanguinei della persona scomparsa debbano subire il trattamento dei “campioni biologici” in senso stretto (trattamento da parte del Laboratorio centrale, con quel che segue) o quello dei reperti biologici (trattamento presso i laboratori delle Forze di Polizia o presso istituti di elevata specializzazione). Inoltre al co. 7, primo periodo, si consiglia la sostituzione delle parole: “non è” con le altre: “non sia” onde evitare un'interpretazione comportante eventuali effetti retroattivi del regolamento e si osserva che “l'inserimento per via telematica.... viene effettuato” e non “effettuata”. Al co. 8 dopo le parole: “da laboratori accreditati” inserire le altre: “appartenenti ad istituzioni di elevata specializzazione, di cui all'art. 10, co. 1, della legge”.

All'art. 9, co. 2, ci si deve domandare se il concetto “caso per caso” (che ricorre, peraltro, in altre disposizioni del presente regolamento) corrisponda all'analogo concetto usato nella lett. k) dell'art. 2 della Decisione 2008/616/GAI e se non sia opportuno, in caso di risposta affermativa, specificare (o nell'art. 2 o ovunque ricorra) tale corrispondenza.

Al co. 2 dell'art. 10 si fa riferimento ad un certificato, di cui non è chiaro il contenuto e l'autorità che lo deve emettere (probabilmente il sistema di gestione della qualità).

A parte le considerazioni generali già svolte in ordine all'ultima frase dell'art. 12, co. 1, ed alle relative osservazioni del Garante, va rilevato, a proposito di questo articolo, come il titolo debba essere meglio precisato, in quanto, mentre la consultazione dei profili del DNA avviene dall'estero verso l'Italia, il raffronto avviene tra l'estero e l'Italia, invece la trasmissione avviene dall'Italia verso l'estero (analogo rilievo va fatto, sia pure a parti invertite, per quanto riguarda il titolo dell'art. 13). Sempre al co. 1, dopo le parole: "previsto dalle Decisioni" vanno inserite le altre: "del Consiglio dell'Unione europea". Al co. 2, inoltre, va rilevato come i punti di contatto siano "nazionali" e non "nazionale", e come non sia indicato chi e come possa giudicare nell'immediato che siano state adottate dallo Stato estero "misure appropriate... per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi". Al co. 4 va precisato che il Capo 1, ivi richiamato, è quello dell'Allegato alla Decisione n. 2008/616/GAI. Al co. 5 va scritta più correttamente la parte finale, visto che la norma base cui occorre far riferimento è l'art. 5 della Decisione n. 2008/615/GAI, che subordina la trasmissione di altri dati e di altre informazioni al fatto che essa avvenga in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria; si suggerisce di far riferimento a quest'ultima disposizione e di scrivere: "svolge le attività di cui all'art. 13, co. 4, e quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere...". Inoltre bisognerebbe aggiungere al precedente co. 4 anche il richiamo all'art. 8, co. 2 (oltre a quello all'art. 7) della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. n. 2008/616/GAI. Analogo rilievo vale per il co. 3 dell'art. 13, ove, peraltro, non si è tenuto conto del rilievo del

Garante per la protezione dei dati personali in ordine all'uso della disgiuntiva "o".

Sempre a proposito dell'art. 13, al co. 1, si suggerisce di aggiungere (analogamente ai commi 3 e 4) dopo la parola: "Decisione" le altre: "del Consiglio dell'Unione europea" e si concorda con il Garante sull'estrema genericità dei rinvii ivi contenuti.

Al co. 3 dell'art. 15 non è chiaro il riferimento alla "legislazione nazionale", visto che esso potrebbe essere interpretato come alla "legislazione nazionale dello Stato membro" o come alla legislazione nazionale italiana. Inoltre si suggerisce allo stesso comma, dopo la parola: "compatibili" di aggiungere le altre: "e connessi".

Non è chiara, inoltre, la disposizione dell'incipit del co. 4 dell'art. 16. Quivi la virgola deve essere sostituita dal punto e si ritiene opportuno scindere il comma in due commi. Inoltre la lett. a) appare mal formulata ed alla lett. b) sembra opportuno inserire una virgola tra la parola "trasmessi" e l'altra "qualora". Al co. 5, poi, la disposizione appare poco perspicua per due ragioni: innanzi tutto occorrerebbe specificare se per "blocco" s'intende quello previsto dall'art. 4, co. 1, lett. o) d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in secondo luogo non vi è previsto un procedimento diretto all'accertamento del legittimo interesse della persona interessata (si noti la poco elegante ed oscura ripetizione della parola "interesse), né adeguate garanzie che consentano a quest'ultima di far valere il proprio "legittimo interesse".

All'art. 17 si suggerisce di cambiare la rubrica dell'articolo con la seguente: "(Registrazione delle operazioni)". Inoltre al primo comma non si comprende come la disposizione possa iniziare con l'espressione: "nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza...", quando le misure contemplate nelle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi richiamate, si configurano come "misure minime".



Nell'art. 19 qualche perplessità suscita l'espressione "comunità scientifica forense", visto che sembra difficile parlare di scienza forense, anche se alla c.d. "scienza forense" fa riferimento la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2009/C 296/01 del 30 novembre 2009.

Per gli articoli dal 19 al 23 compreso la Sezione, in considerazione del loro contenuto esclusivamente tecnico, non può che rimettersi alle competenze tecniche dell'Amministrazione, salvo a sottolineare la necessità che l'Amministrazione assicuri la conformità dell'art. 22 alla risoluzione n. 2009/C 296/01 del Consiglio dell'U.E.

All'art. 22 ci si limita a suggerire d'inserire, al co. 3, dopo le parole: "alle Decisioni" le altre: "del Consiglio dell'Unione europea".

Quanto poi all'art. 24, si nota una lacuna – anche se conseguente alla legge n. 85 del 2009 – in quanto non risulta chiara la sua applicabilità ai c.d. "reperti biologici", e cioè se anche questi ultimi siano soggetti a distruzione o debbano essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, dovendosi fra l'altro tener conto che essi non sono trattati dal Laboratorio centrale.

L'art. 25 dà attuazione al co. 4 dell'art. 13 l. n. 85 del 2009, mentre con l'art. 26 l'Amministrazione si è uniformata al rilievo del Garante per la protezione dei dati personali, senza, però, indicare attribuzioni e compiti assegnati al titolare del trattamento dei dati, cioè al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno (Dipartimento del quale è parte, peraltro, il Responsabile della Banca dati). A questo proposito va ricordato che l'art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003 prevede specifiche competenze del titolare del trattamento dei dati.

L'Amministrazione ha omesso, fra l'altro, di uniformarsi al suddetto parere non avendo esplicitamente previsto la non delegabilità delle funzioni assegnate al Direttore del servizio informativo interforze della Direzione

centrale della Polizia criminale del Dipartimento di P.S. (presso il quale è collocata la Banca dati) ed al Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA che si colloca all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Direzione generale dei detenuti e del trattamento).

L'incipit del co. 1 dell'art. 28 dovrebbe essere riformulato tenendo conto del fatto che l'art. 15, co. 2, della l. n. 85 del 2009 non elenca finalità, ma disciplina poteri ed attribuzioni e che l'art. 16, co. 1, lett. d), demanda al regolamento in oggetto la disciplina delle modalità e dei termini di esercizio di quei poteri. Occorrerebbe inoltre rendere più facilmente comprensibile la disposizione contenuta nella lett. b); quanto alla lett. c) si segnala il pericolo di trasformare il CNBBSV (a questo proposito si suggerisce di sciogliere l'acronimo citando la denominazione per estenso) da organo, cui il co. 2 dell'art. 15 l. n. 85 del 2009 attribuisce funzioni di verifica e controllo, in organo di accreditamento che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della Decisione del Consiglio dell'U.E. n. 2009/905/GAI attesta che i laboratori sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025. (A questo proposito si suggerisce di inserire nella stessa lett. b) e nella successiva lett. e) le seguenti parole: "e successive modificazioni"). Inoltre al co. 2 dello stesso articolo non è chiaro quali siano le attività svolte dal collegio ivi previsto: su tutte le attività previste dal co. 1 o solo l'attività di cui alla lett. g), mentre al co. 3 non sembra corretto il rinvio all'art. 5, co. 3, della legge n. 85 del 2009.

Al co. 2 dell'art. 29 sembra necessario che, in fine, l'espressione "ai sensi dell'art. 25, co. 2" sia integrata come segue: "ai sensi dell'art. 25, co. 2 e 3". Sempre all'art. 29, sembra, per un certo profilo, corretto che si parli di cancellazione dei profili del DNA, secondo la terminologia usata dall'art. 13 l. n. 85 del 2009 (anche agli artt. 30, 31 e 32 si dovrebbe seguire la

terminologia usata dalla legge), e che, sotto altro profilo, occorre chiarire come le operazioni indicate al co. 3 siano esclusivamente finalizzate alla cancellazione del profilo del DNA.

L'ultimo periodo dell'art. 33, co. 1, andrebbe reso più chiaro sostituendo la parola "altresi" con l'inciso comprensivo dell'espressione "nei casi in cui i dati siano stati trasmessi....(con quel che segue)..."; inoltre andrebbe esplicitata meglio quale sia l' "indicazione di cui al co. 1", alla quale si riferisce il secondo comma, visto che è l'interessato stesso a chiedere, ai sensi del co. 1, il suo inserimento nella Banca dati.

All'art. 34 ci si domanda perché analoga disposizione non abbia riguardo anche al Laboratorio centrale collocato presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia.

Quanto, poi, all'art. 35, sembra alla Sezione che l'inserimento nella Banca dati dei profili del DNA ricavati da reperti e campioni biologici, prelevati prima dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto, debba seguire tutte le prescrizioni dell'art. 10, ove queste ultime siano compatibili con le condizioni di tempo relative all'acquisizione dei reperti e campioni biologici stessi. Inoltre all'ultimo comma, dopo le parole: "i profili conservati dalle Forze di polizia" occorre inserire le altre: "o dalle istituzioni di elevata specializzazione di cui all'art. 10, co. 1 della legge".

La Sezione raccomanda, infine, che si eviti l'uso di termini in lingua straniera ove sussistano espressioni in lingua italiana atte a descrivere lo stesso oggetto o ad esprimere lo stesso concetto ( v. *exempli gratia* all'art. 22 il termine *thermal cycler*, che già l'art. 2, co. 2, lett. m), chiama "termociclatore"); all'art. 10 il termine "kit commerciali", che può essere sostituito dall'altro: "specifici apparati tecnici valicati (kit commerciali)"; all'art. 4, co. 4, il termine "back-up" che può essere sostituito dall'altro: "salvataggio e ripristino dati (back-up)"; o al co. 5 dello stesso articolo il

termine “file di log”, che può essere sostituito dall’altro: “registro degli accessi e delle operazioni (file di log)”.

Infine, sul piano formale, per quanto riguarda il preambolo si suggerisce di unificare il terzo, quarto e quinto “visto”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiro Nocilla

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvinetti



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

### PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante "disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".

La predetta legge n. 85 del 2009 reca disposizioni per l'adesione della Repubblica italiana al "Trattato di Prüm" concluso il 27 maggio 2005 fra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria, e relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

La legge istituisce presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza la Banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) (art. 5, comma 1, l. n. 85/2009) e presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale) (art. 5, comma 2, l. n. 85/2009).

La Banca dati è istituita "al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti" (art. 5, comma 1, l. n. 85/2009) e provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta del profilo del DNA di determinati soggetti, tassativamente indicati all'articolo 9, commi 1 e 2, della stessa legge (soggetti arrestati in flagranza o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, dopo la convalida da parte del giudice, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, a detenzione o a una misura alternativa alla detenzione a

seguito di sentenza irrevocabile, o a misura di sicurezza detentiva, per delitti, non colposi, per i quali sia consentito l'arresto facoltativo in flagranza, con esclusione di alcune fattispecie di reato);

- b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Il Laboratorio centrale provvede, a sua volta, alle seguenti attività: a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge; b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

La legge n. 85 del 2009 reca poi disposizioni per la disciplina dell'alimentazione della banca dati (art. 10), della metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici ai fini della tipizzazione dei profili da inserire nella Banca dati (art. 11), sull'accesso ai dati (art. 12), sulla conservazione dei dati e sulla cancellazione degli stessi dalla Banca dati e sulla distruzione dei campioni biologici (art. 13).

Ai sensi dell'articolo 15, il controllo sulla Banca dati è esercitato dal Garante, nei modi previsti dalla legge.

Lo schema è adottato ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 85 del 2009, il quale stabilisce che siano disciplinati con regolamento:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del responsabile del Laboratorio centrale, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

L'articolo 13, comma 4, della legge, nel disciplinare la conservazione e la cancellazione dei dati, stabilisce che con il medesimo regolamento di cui all'articolo 16, d'intesa con il Garante, debbano essere individuati i tempi per i quali i profili del DNA restano inseriti nella Banca dati, che non possono essere comunque superiori a 40 anni

dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e quelli di conservazione dei campioni biologici, che non possono superare i 20 anni.

## RILEVATO

### 1. L'ambito di applicazione del regolamento.

1.1. Lo schema di regolamento in esame disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nei loro diversi aspetti applicativi (art. 1, comma 1).

1.2. Lo schema disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 del Consiglio dell'Unione Europea, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (di seguito, rispettivamente: "Decisione 615" e "Decisione 616"; art. 1, comma 2, dello schema).

Come anticipato sopra, la Banca dati è stata istituita con la legge n. 85 del 2009, recante disposizioni per l'adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum.

Il Trattato non è però entrato in vigore per l'Italia ed è stato successivamente "comunitarizzato" per le parti rilevanti ai fini del potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, con l'adozione delle predette Decisioni 615 e 616. Essendo strumenti basati sull'*Acquis* di Schengen, le Decisioni intendono disciplinare forme e modi attraverso le quali può aver luogo lo scambio di dati ed informazioni ivi menzionati, che sono oltre ai profili del DNA, anche dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli.

Con il presente schema di regolamento si intende, opportunamente, dare attuazione a tali Decisioni, anche se –necessariamente– l'intervento normativo non può che essere limitato allo scambio di dati sul DNA. Ne consegue che le predette Decisioni restano ancora inattuate in relazione alle altre categorie di dati sopra indicate.

1.3. Oltre a ciò, lo schema di regolamento intende disciplinare lo scambio di dati sul DNA "ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi" (art. 1, comma 2).

Il successivo articolo 3, comma 4, nel descrivere le finalità del secondo livello della Banca dati, precisa che tale livello è impiegato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia "in base ad accordi internazionali resi esecutivi" secondo le modalità di cui all'articolo 10 e al capo III. Negli articoli 12 e 13, infine, si prevede che gli scambi informativi fra l'Italia e i diversi Paesi interessati possano effettuarsi anche "in base ad accordi internazionali resi esecutivi" e "secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale" (art. 12, commi 1 e 2) o "in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali" (art. 13, comma 1).

Al riguardo si osserva quanto segue.

Eventuali scambi anche con Paesi terzi non erano disciplinati nel Trattato di Prum, né lo sono, oggi, nelle Decisioni 615 e 616. Pertanto, non sembra che tali scambi possano essere disciplinati dal presente regolamento, il quale nel Trattato e nelle Decisioni trova, invece, la sua fonte normativa.

Si rileva, quindi, l'opportunità di espungere dallo schema ogni riferimento ad "accordi internazionali resi esecutivi", riservandosi di disciplinare gli scambi informativi previsti da strumenti internazionali bi/multilaterali di cui l'Italia sia parte nelle disposizioni attuative dei suddetti accordi o con altri strumenti normativi.

Analoga valutazione si richiede in ordine ai riferimenti, contenuti negli articoli 12 e 13, a non meglio precisati "protocolli e .. canali di comunicazione codificati a livello internazionale" secondo i quali si consentirebbe la consultazione, rispettivamente, della banca dati DNA nazionale e delle banche dati DNA di Stati Membri dell'Unione europea. Per tale consultazione, infatti, è da escludersi l'utilizzo di modalità diverse da quelle fissate nella Decisione 616 e richiamate negli stessi articoli 12 e 13 (v. anche *infra*: par. 12.1) e, del resto, la genericità e indeterminatezza del riferimento a tali canali e protocolli non consente di valutarne la compatibilità con le garanzie, anche in termini di sicurezza, previste in materia di protezione dei dati personali.

A tal riguardo si rammenta, per quanto possa essere utile ai fini della regolamentazione degli aspetti sopra indicati, che la recentissima legge 3 luglio 2014, n. 99, di ratifica e esecuzione dell'Accordo fra Italia e Stati Uniti d'America sul rafforzamento delle cooperazione nella prevenzione e lotta di forme gravi di criminalità, ha stabilito che, al fine di assicurare la migliore operatività di quell'Accordo, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge, devono essere adottati i decreti di cui agli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), la cui approvazione è stata in più occasioni sollecitata dal Garante.

## **2. Modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale.**

### **2.1. La Banca dati.**

Lo schema di regolamento precisa che la Banca dati è collocata presso il Servizio per il sistema informativo interforze, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 3, comma 1).

Premesso che la Banca dati è organizzata secondo criteri di separazione logica e fisica dagli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza (c.d. Ced interforze, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121), essa è predisposta per la raccolta e il raffronto dei "profili del DNA" (sequenze alfa numeriche ricavate dal DNA e caratterizzanti ogni singolo individuo).

Per la gestione dei predetti profili è dotata di un apposito *software* organizzato su due livelli: il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale, mentre il secondo livello è utilizzato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia in conformità alle decisioni 615 e 616 (art. 3, commi 3 e 4). Al riguardo, lo schema stabilisce che il personale autorizzato alimenta la Banca dati solo con profili ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 (che è lo standard richiesto a livello internazionale: cfr. art. 11, comma 2, l. n. 85/2009; art. 7, par. 4, Decisione 616), inserendo nel primo livello i profili del DNA a partire da un numero di loci pari a sette e, nel secondo livello, quelli che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci (art. 10, comma 4, dello schema).



L'articolo 3 dello schema reca poi importanti disposizioni per la sicurezza del sistema informatico e dei dati registrati nella Banca dati (art. 3, commi 5-9).

La continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità e adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per il sistema secondario sono adottate le stesse misure di sicurezza, fisiche e logiche, relative al trattamento dei dati previste per la Banca dati.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali, secondo predefiniti profili di autorizzazione, in possesso di credenziali di autenticazione previo superamento di una procedura informatica di autenticazione forte. Per finalità di verifica della liceità dei trattamenti, gli accessi e le operazioni sono registrati in appositi file di log non modificabili che sono conservati per vent'anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi del log, saranno definiti con successivo decreto interministeriale, previo parere dell'Autorità (art. 3, comma 9).

Lo schema di regolamento precisa, poi, che titolare del trattamento dei dati della Banca dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre responsabile della Banca dati e del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale, incardinata nel predetto Dipartimento (art. 26).

Il responsabile della Banca dati, anche nella sua qualità di responsabile del trattamento, assicura la funzionalità della Banca dati ai fini della completezza delle informazioni in essa contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza. Si prevede, altresì, che siano diramate istruzioni per il corretto funzionamento della Banca dati ed assicurate verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia che alimentano la banca dati o comunque accedono ad essa.

## 2.2. Il Laboratorio centrale.

Lo schema di regolamento precisa che il Laboratorio centrale è collocato presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (art. 4, comma 1).

Il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere alcune fasi di tipizzazione del DNA (che sono nel loro complesso: accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico; set-up del campione; eventuale fase di estrazione del DNA; eventuale fase di quantificazione; amplificazione del DNA; lettura ed interpretazione del profilo del DNA).

Il Laboratorio centrale si avvale di un sistema informativo (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati (art. 4, commi 2 e 3). La continuità del funzionamento del LIMS è assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up il cui accesso è riservato ai solo operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.

53

Gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservate per vent'anni, mentre quelle delle operazioni per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, saranno specificati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 9.

Infine, lo schema stabilisce che gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le modalità di cui al predetto decreto.

Titolare del trattamento dei dati del Laboratorio centrale è il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, mentre responsabile del Laboratorio centrale e del trattamento dei dati è il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale.

Il responsabile del Laboratorio assicura l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonché le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; predispone un piano della sicurezza ed il manuale della qualità del Laboratorio.

### **3. Modalità di acquisizione dei campioni e dei reperti biologici, nonché di gestione e tipizzazione dei profili del DNA.**

Lo schema di regolamento definisce "campione biologico" la "quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA"; per "reperto biologico", invece, si intende la "traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato" (art. 2, comma 1, lett. g) ed h)).

L'articolo 5 dello schema disciplina l'acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 85/2009. Allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, lo schema di regolamento specifica che i predetti soggetti sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale; il prelievo è effettuato solo se il soggetto non è stato sottoposto in passato ad analoga operazione, salve le ipotesi di distruzione del campione in seguito al decorso dei tempi di conservazione e purché ne ricorrano nuovamente i presupposti (art. 5, comma 1).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo (art. 5, commi 2 e 3). La norma specifica, altresì, le modalità e la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, è previsto che entrambi i campioni biologici siano inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso (art. 5, commi 4 e 5).

Infine, sono individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni. Nel caso in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, la ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti; solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo

campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio centrale, è gestito attraverso una procedura informatizzata, riservata ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione (art. 5, comma 7 e 8).

L'articolo 6 disciplina invece la tipizzazione del profilo DNA ricavato da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati (art. 6).

In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, al fine di ottenere il profilo del DNA, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa. Al fine di incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, previa acquisizione dei dati anagrafici e degli estremi del documento di identificazione è possibile richiedere anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico; per la tutela della riservatezza degli interessati, i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme del sistema AFIS e i relativi profili del DNA conservati in un sottoinsieme della banca dati, consultabili solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

In tutti questi casi la procedura è gestita dal personale di polizia giudiziaria competente e dal personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia o i laboratori di elevata specializzazione, che si avvalgono di un LIMS, che genera automaticamente il "codice reperto biologico" secondo le modalità di quello relativo al Laboratorio centrale.

All'esito, i profili del DNA sono inseriti per via telematica nella Banca dati dal personale delle Forze di polizia (art. 6, comma 6). E' disciplinata, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA nel corso di procedimenti penali non sia stata effettuata dai Laboratori delle Forze di polizia, ma da altri laboratori: in tali casi la trasmissione dei profili alla Banca dati è comunque effettuata dal personale di polizia, indicato dall'autorità giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione verso il laboratorio gestito dalla polizia avviene secondo le regole tecniche e con le misure di sicurezza definite dal decreto interministeriale di attuazione (art. 6, comma 7; art. 3, comma 9).

#### 4. Codifica e decodifica dei dati.

L'intera procedura volta a tipizzare il profilo del DNA è effettuata ricorrendo a strumenti di codifica dei dati e altre misure al fine di evitare l'identificazione diretta del soggetto cui si riferisce il profilo del DNA. In tale quadro, sono adottati vari "codici" di riferimento (codice prelievo, codice reperto biologico, codice profilo, codice paese, codice laboratorio, numero di riferimento). La decodifica del codice prelievo o del codice reperto biologico è, invece, effettuata dal personale abilitato all'utilizzo del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS), con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale preposto alla procedura di tipizzazione del profilo del DNA e al trattamento dei relativi dati non è consentito l'accesso al sistema AFIS; al personale abilitato alla decodifica non è consentito l'accesso alla banca dati e ai LIMS dei laboratori.

## **5. Modalità di trattamento dei dati.**

Agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati, le procedure di consultazione della Banca dati e di raffronto dei dati.

La Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati e incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. L'ulteriore trattamento dei dati è consentito esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma, nonché a fini di cancellazione dei profili nei soli casi espressamente previsti, in cui la cancellazione non avvenga, invece, in via automatica (art. 32, comma 1).

E' importante sottolineare che al predetto personale, come anche al personale in servizio presso la Banca dati è vietato l'accesso al sistema AFIS.

Lo schema di regolamento disciplina poi il trattamento dei dati nel Laboratorio centrale precisando che esso è consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati, esclusivamente per finalità di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS.

L'articolo 9 disciplina la consultazione della banca dati a livello nazionale, individuando il personale autorizzato. La consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.

L'articolo 10, infine, individua i criteri di inserimento e raffronto fra i profili del DNA e le norme di concordanza.

## **6. Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA**

Per quanto riguarda i campioni biologici, lo schema prevede che, dopo la sua completa tipizzazione, il DNA estratto dai campioni biologici deve essere distrutto, previa verbalizzazione delle operazioni (art. 24, comma 1). La parte del campione biologico non utilizzata nonché il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni per poi essere distrutti, alla scadenza del termine, da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale, previa verbalizzazione delle operazioni (art. 24, commi 3 e 4).

Per quanto riguarda, invece, i tempi di conservazione dei profili del DNA (art. 25), i profili ottenuti dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono conservati per trenta anni dalla data dell'ultima registrazione. Quando il profilo si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati gravi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui al predetto articolo 9 nei cui confronti, in

sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, è conservato per quaranta anni.

Lo schema precisa, inoltre, che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto biologico con quello ottenuto da un campione biologico, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico per la durata massima prevista (art. 25, comma 4). Tale disposizione si giustifica alla luce di quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che demanda al regolamento di stabilire i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

#### **7. Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni biologici.**

Fermo restando quanto descritto al paragrafo 6 in relazione ai tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA, lo schema disciplina la distruzione dei campioni biologici e la cancellazione dei profili nei casi previsti dalla legge (art. 13, commi 1, 2 e 3, l. n. 85/2009; artt. 29-32 dello schema).

In base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti nonché la distruzione dei relativi campioni biologici. Nei predetti casi le modalità di cancellazione saranno stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con il medesimo decreto saranno altresì disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA di all'articolo 25, comma 2 (art. 29).

In base all'articolo 13, comma 2, della legge n. 85 del 2009, a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è prevista d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici; in base allo schema di regolamento è il personale del laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'identificazione del cadavere o al ritrovamento di resti cadaverici o della persona scomparsa a effettuare le predette operazioni (art. 30).

In base all'articolo 13, comma 3, della legge n. 85 del 2009, quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. Nei predetti casi, la Forza di polizia che non ha ancora proceduto all'invio dei campioni biologici al Laboratorio centrale per la tipizzazione procede d'ufficio alla loro distruzione; qualora, invece, i campioni biologici siano già stati inviati al Laboratorio, il personale in servizio presso il Laboratorio centrale procede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella Banca dati e alla distruzione dei campioni biologici (art. 31).

Infine, l'articolo 32 dello schema disciplina la cancellazione automatica dalla Banca dati dei profili del DNA alla scadenza dei termini di conservazione e la conseguente distruzione dei campioni biologici (art. 13, comma 4, l. n. 85/2009).

## **8. Diritti dell'interessato.**

L'articolo 33 disciplina i diritti dell'interessato rispetto al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato in applicazione del presente regolamento.

Al riguardo, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identità del medesimo.

I diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione centrale della polizia criminale con la quale l'interessato può chiedere, altresì, che sia data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10 nei casi in cui i dati sono trasmessi ad altri Stati membri nell'ambito della cooperazione transfrontaliera di cui al capo III. L'indicazione può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante o dell'autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.

Infine, opportunamente si prevede che, fermi restando i casi di cancellazione previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge, i consanguinei di persone scomparse possano chiedere, in qualsiasi momento, al predetto ufficio la cancellazione del proprio profilo del DNA già acquisito (cfr. art. 6, comma 1).

## **9. Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.**

La legge prevede che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisca l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale (art. 15, comma 2, l. n. 85/2009). A tal fine, il Comitato esegue, sentito il Garante, verifiche presso il Laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, riferendo dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante, e formulando, ove necessario, suggerimenti rispetto alle modalità di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal regolamento, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale (art. 28 dello schema).

## **10. Norma transitoria.**

Infine, con norma transitoria, si prevede che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. Coerentemente con la struttura di questa, i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette saranno inseriti al primo livello, mentre quelli con un numero di loci uguale o superiore a dieci, ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello.

La disposizione normativa precisa che fino al completamento delle attività di "trasferimento" dei profili nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria (art. 36).

## **11. Scambio di dati per finalità di cooperazione transfrontaliera.**

Il Capo III dello schema di regolamento disciplina lo scambio di informazioni a livello internazionale per finalità di cooperazione transfrontaliera.

La sezione I definisce le modalità di consultazione della Banca dati nazionale e delle banche dati degli altri Paesi a fini di cooperazione, distinguendo la disciplina della richiesta proveniente dall'estero (art. 12) da quella effettuata dalle autorità italiane (art. 13), precisando che gli scambi informativi devono avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dalle Decisioni 615 e 616.

Lo schema individua il "punto di contatto nazionale" (attraverso il quale sono effettuati gli scambi informativi con l'estero) nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (artt. 2, comma 1, lett. z) e 11).

La sezione II reca, invece, le specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati relative ai flussi informativi a livello transnazionale, in conformità alle pertinenti disposizioni delle Decisioni 615 e 616 (artt. 14-18). Si tratta di disposizioni che introducono specifiche garanzie per gli interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali effettuato in applicazione del regolamento per finalità di collaborazione con gli altri Paesi, in relazione ai dati, rispettivamente, trasmessi o ricevuti e rispetto ai principi di finalità e proporzionalità del trattamento (art. 15), qualità dei dati e conservazione degli stessi per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo (art. 16), nonché ai fini di sicurezza (art. 17).

L'articolo 18, infine, precisa che il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali in applicazione degli scambi transfrontalieri è esercitato dal Garante, nei modi previsti dal Codice, ai sensi dell'articolo 30 della Decisione 615.

## **RITENUTO**

## **12. La partecipazione dell'Ufficio del Garante al tavolo di lavoro presso il Ministero dell'interno.**

Lo schema di regolamento è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno, cui ha partecipato anche l'Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione.

Nel corso delle numerose riunioni del tavolo di lavoro, delle interlocuzioni e degli approfondimenti anche informali che ne sono seguiti, l'Ufficio ha formulato rilievi e ha fornito indicazioni volte a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le indicazioni hanno riguardato, in particolare, l'esigenza:

- a) di individuare tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici, rispettivamente, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale -in ordine ai quali la legge prevede che sia raggiunta l'intesa fra le Amministrazioni interessate e il Garante- proporzionati rispetto alle finalità perseguite mediante la Banca dati e in linea con i criteri individuati dalla normativa europea (gravità del reato commesso, pericolosità del soggetto) (artt. 24 e 25);

- b) di individuare puntualmente le operazioni di trattamento dei dati consentite al personale, specificamente abilitato e incaricato del trattamento dei dati personali, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, il Laboratorio centrale e la stessa banca dati, rispetto alle finalità in concreto perseguite, e le relative modalità del trattamento (artt. 3-10 dello schema);
- c) di definire le responsabilità sotto il profilo della protezione dei dati dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'applicazione del regolamento, ovvero in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, rispettivamente, dai titolari, dai responsabili e dagli incaricati del trattamento (artt. 7, 8, 26 e 27 dello schema; artt. 28-30 del Codice);
- d) di una più chiara descrizione della configurazione della Banca dati su due livelli, sia rispetto ai dati raccolti in essi, sia in relazione alle finalità rispettivamente perseguibili mediante il loro trattamento, al fine di assicurarne la compatibilità, anche sotto il profilo tecnico, con il quadro normativo vigente, nazionale ed europeo (artt. 3, comma 4, 10, comma 4, e 36, comma 2);
- e) di una adeguata regolamentazione degli aspetti di sicurezza dei sistemi e del trattamento dei dati personali, volta ad assicurare elevati standard di protezione, fisica e logica, delle informazioni raccolte nella banca dati -vista la loro particolare delicatezza- e dei dati trattati per il funzionamento dei laboratori (artt. 3, 4 e 34);
- f) l'esigenza di una puntuale disciplina transitoria che regoli la confluenza nella banca dati dei profili del DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 85 del 2009, nei limiti di quanto consentito dal dettato normativo (art. 17, l. n. 85/2009; art. 36 dello schema);
- g) l'esigenza di una puntuale disciplina degli scambi informativi con gli altri Paesi UE per finalità di cooperazione transfrontaliera in conformità a quanto disposto dalle Decisioni 615 e 616 (Capo III).

Lo schema recepisce pressoché integralmente le indicazioni rese dall'Ufficio del Garante. Resta, tuttavia, l'esigenza di alcuni, mirati perfezionamenti dell'articolato nei termini seguenti.

12.1. Gli articoli 12 e 13 dello schema disciplinano gli scambi informativi fra l'Italia e gli altri Paesi aderenti al trattato di Prum, con specifiche disposizioni per la consultazione della Banca dati da parte del Paese estero (art. 12) e per quella effettuata dal punto di contatto nazionale (art. 13).

Fermo restando quanto osservato al punto 1.3. del presente parere, si rileva la necessità che le disposizioni in esame siano perfezionate in modo da renderle pienamente conformi al dettato delle Decisioni 615 e 616, tenendo presente, in particolare, che: il comma 2 dell'articolo 12 sembra disciplinare aspetti riguardanti lo Stato estero; al comma 4 del medesimo articolo non si comprende perché non sia previsto il rispetto di entrambi gli atti europei ivi citati (Decisione 616 e Risoluzione n. 2009/C 296/01), ma solo di uno dei due (stante il ricorso alla disgiuntiva "o"); al comma 5 dello stesso articolo 12 sembra inconferente il richiamo al comma 2; il comma 3 dell'articolo 13 sembra riferirsi ad aspetti non riguardanti la consultazione dell'Italia verso l'estero e nel comma 4 appare improprio il rinvio all'articolo 5 della Decisione 615 che si riferisce alla competenza dello Stato estero

lm



("richiesto") a definire le modalità di comunicazione di ulteriori dati personali in caso di esito positivo del raffronto; in entrambi gli articoli occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale o estero, come previsto espressamente dalla Decisione 615, e non direttamente da parte degli operatori (art. 12, comma 1) o di personale di polizia giudiziaria non meglio individuato (art. 13, comma 1); inoltre occorre precisare che le consultazioni avvengono solo caso per caso, in stretta aderenza alla ripetuta Decisione 615. Infine il Garante esprime perplessità sul mero rinvio indeterminato alle disposizioni degli articoli da 7 a 11 della Decisione 616 (art. 13, comma 1).

12.2. Si richiama l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere ai fini del regolamento alla definizione di "accesso" indicata nell'articolo 2, comma 1, lett. s), la quale, in realtà, si riferisce alla sola "consultazione" dei dati, in considerazione delle diverse accezioni in cui il termine accesso è utilizzato nello schema (cfr. artt. 3, commi 7 e 8, e 34).

12.3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole "operatori di polizia giudiziaria" devono essere inserite le seguenti: "incaricati del trattamento dei dati personali" con conseguente soppressione, al secondo periodo, delle parole "incaricato del trattamento dei dati".

12.4. All'articolo 9, comma 1, non sembra pertinente il riferimento al punto di contatto nazionale, posto che l'articolo in questione disciplina la consultazione della Banca dati a livello nazionale. Analogamente, al comma 4, sembra inconferente il riferimento alla "trasmissione" e all'"inserimento" dei dati.

12.5. L'articolo 26 dello schema deve essere perfezionato individuando con chiarezza le attribuzioni e i compiti in materia di protezione dei dati personali assegnati, rispettivamente, al titolare e al responsabile del trattamento dei dati. Il comma 3 dell'articolo, infatti, reca un equivoco riferimento a entrambi i soggetti.

Nel medesimo articolo 26 (comma 1) e all'articolo 27, comma 3, deve essere chiarito che le funzioni di responsabile del trattamento dei dati non possono essere oggetto di delega ad altri soggetti (cfr. artt. 28 e 29 del Codice).

12.6. E' necessario che la "clausola di salvaguardia" dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati (art. 14, comma 2), per ragioni sistematiche, sia collocata al di fuori del Capo relativo agli scambi informativi per finalità di cooperazione transfrontaliera, in modo che possa riferirsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, a tutti i trattamenti effettuati in applicazione del regolamento e non solo a quelli disciplinati nel Capo III.

12.7. All'articolo 29, comma 1, per uniformità di disciplina con i successivi articoli da 30 a 32, le parole "cancellazione dei dati" devono essere sostituite dalle seguenti: "cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici".

12.8. L'articolo 30 va integrato con il riferimento espresso alla cancellazione anche del profilo del DNA del consanguineo, nei casi ivi previsti (cfr. art. 13, comma 2, l. n. 85/2009).

### 13. La sicurezza del sistema informatico e dei dati.

Lo schema di regolamento reca disposizioni per la sicurezza del sistema informatico e dei dati trattati per il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale (art. 3, commi 5-9; art. 4, commi 4, 5 e 6).

Al tempo stesso, però, lo schema demanda a un successivo decreto interministeriale, da adottarsi, previo parere dell'Autorità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 3, comma 9), la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, nonché delle modalità e delle regole per la trasmissione per via telematica dei profili del DNA dagli istituti specializzati ai laboratori delle Forze di polizia (art. 6, comma 7).

Il Garante, al quale la legge ha attribuito il controllo sulla Banca dati, riconnette particolare importanza ai profili di sicurezza del sistema informatico e del trattamento dei dati raccolti nella Banca dati o comunque effettuato in applicazione del regolamento, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni oggetto di trattamento e che saranno registrate e conservate nella Banca dati, nonché agli aspetti di sicurezza dei vari flussi informativi previsti dal regolamento.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità che le disposizioni, anche tecniche, relative a tali profili sia adottate prima dell'entrata in funzione della Banca dati, in modo da garantire il trattamento lecito e corretto dei dati e scongiurare accessi abusivi alla Banca dati. A tal riguardo esprime sin d'ora la più ampia disponibilità dell'Ufficio a collaborare per una pronta messa a punto del decreto di attuazione.

#### **14. L'intesa fra le Amministrazioni e il Garante sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici.**

L'articolo 24 dello schema individua in otto anni l'arco temporale di conservazione dei campioni biologici, in considerazione della normale "durata" di essi. Sotto questo profilo, il Garante prende atto del termine individuato e non ha osservazioni da formulare.

L'articolo 25 dello schema, individua i tempi di conservazione dei profili del DNA, nei termini sopra descritti.

La disciplina prospettata appare adeguata alle finalità perseguite dalla Banca dati e in linea con i criteri previsti dalla normativa europea (Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(92)7 relativa all'utilizzazione dell'analisi del DNA nell'ambito del sistema giudiziario penale), oltre che proporzionata rispetto al trattamento dei dati. Anche sotto questo profilo, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

Ciò premesso, il Garante esprime l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

#### **IL GARANTE**

a) esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 85 del 2009, con le seguenti osservazioni:

- 1) lo schema sia perfezionato nei termini di cui in motivazione (punti da 12.1 a 12.8);

2) valutino le Amministrazioni interessate l'opportunità di espungere dallo schema ogni riferimento ad "accordi internazionali resi esecutivi" e a "protocolli" e "canali di comunicazione codificati a livello internazionale", nei termini di cui in motivazione, riservandosi di disciplinare gli scambi informativi previsti da strumenti internazionali bi/multilaterali di cui l'Italia sia parte con altri strumenti normativi (punto 1.3).


b) esprime l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

Roma, 31 luglio 2014


IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



46-6/A2009001201

MODULARIO  
P.O.M.-188




CNBB-0000148-P



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**UFFICIO STUDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI**  
*Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e  
le Scienze della Vita*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CNBB 0000148 P-4.2.15.10.9  
del 05/08/2014



9866551

Affari Legislativi

Prot. Ingresso del 07/08/2014

Numero: **0014386**

Classifica: 1.48-B/A

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E  
RELAZIONI PARLAMENTARI  
Ufficio V - Pubblica Sicurezza  
Piazza del Viminale, 1  
00184 - ROMA



2 050002 019447

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante "Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca Dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009".

In riferimento alla nota prot. n. 0013092 del 18 luglio u.s., relativa all'oggetto, si comunica che il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ha approvato lo schema di regolamento trasmesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Anna Nardini)

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 GIUGNO 2009, N. 85, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N. 85 DEL 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 30 giugno 2009, n. 85;

VISTO in particolare, l'articolo 16 della predetta legge n. 85 del 2009, in base al quale sono disciplinati, con uno o più regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di accesso alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché i criteri e le modalità tecniche e procedurali per il prelievo e la conservazione dei campioni biologici;

VISTO altresì, l'articolo 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009, in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio a norma EN ISO/IEC 17025;

VISTA la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA;

RITENUTO opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

ACQUISITO in data 31 luglio 2014 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;

ACQUISITO in data 5 agosto 2014 il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del .....

ACQUISITO il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA



il seguente regolamento:

CAPO I  
*Disposizioni generali*

ART. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
2. Il presente regolamento disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n.85 del 2009.
3. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85;
  - b) Banca dati: banca dati nazionale del DNA;
  - c) Laboratorio centrale: laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
  - d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Servizio Polizia Scientifica;
  - e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona;
  - f) LIMS (Laboratory Information Management System): un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio;
  - g) campione biologico: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
  - h) reperto biologico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
  - i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica univocamente il Paese, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati in conformità alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge;
  - l) codice ente: codice alfanumerico che identifica univocamente la Forza di Polizia o l'istituzione di elevata specializzazione, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati;



- m) codice laboratorio: codice alfanumerico che identifica univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati;
- n) codice profilo del DNA: codice che identifica l'origine del campione biologico e del reperto biologico dai quali viene tipizzato il profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati, in conformità alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge;
- o) codice prelievo: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge o dai consanguinei della persona scomparsa sottoposti a prelievo e non consente l'identificazione diretta del soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati;
- p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico e non consente l'identificazione diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici. Viene generato automaticamente da un LIMS, che contiene inoltre le seguenti informazioni, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati:
- 1) codice dell'ente;
  - 2) codice laboratorio;
- q) numero di riferimento: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico e il reperto biologico, in conformità alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge, composto dai seguenti elementi:
- 1) codice Paese;
  - 2) codice profilo del DNA;
  - 3) codice prelievo o codice reperto biologico;
- r) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- s) accesso: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella Banca dati;
- t) dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- u) DNA: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
- v) profilo del DNA: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
- z) punto di contatto nazionale o estero: autorità, nazionale o estera, designata per lo scambio dei dati e per le finalità di cooperazione internazionale di polizia.
2. Ai fini del presente regolamento si intende, inoltre, per:
- a) tipizzazione: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA;
  - b) locus: la posizione fisica su un cromosoma di un gene o di un marcatore in una regione del DNA;
  - c) allele: varianti del DNA presenti in uno stesso locus;
  - d) marcatore: sequenza di DNA nota e identificabile con specifici test;



- e) nomenclatura di un marcatore genetico: denominazione di un marcatore localizzato nella regione fisica del gene corrispondente a quella del gene stesso; se il marcatore genetico si trova fuori dalla regione del gene, la denominazione identifica la localizzazione sul cromosoma;
- f) elettroferogramma: il risultato dell'analisi elettroforetica della sequenza di frammenti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA;
- g) allele drop-out: mancata amplificazione del DNA di un allele che porta ad una non corretta determinazione di una condizione eterozigote;
- h) stutter: banda artefattuale con un numero di ripetizioni diverse rispetto all'allele genitore;
- i) PCR (Polymerase Chain Reaction): reazione a catena dell'enzima polimerasi;
- l) primers: frammenti sintetici di DNA utilizzati per la PCR;
- m) termociclatore (thermal cycler): strumento di laboratorio utilizzato per effettuare i cicli di amplificazione del DNA;
- n) ladder allelico: l'insieme delle varianti alleliche ad un locus maggiormente rappresentative a livello mondiale;
- o) set-up: la fase di preparazione durante una delle operazioni tecniche della tipizzazione del DNA;
- p) STR (Short Tandem Repeat): regioni del DNA costituite da sequenze di DNA ripetute in tandem che se presenti su loci autosomici, ovvero non sessuali, sono generalmente indicati come STR, se presenti su cromosomi sessuali sono indicati come Y-STR o X-STR;
- q) mtDNA: sigla che indica il DNA mitocondriale.

## CAPO II

*Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati*

### SEZIONE I

*Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale*

#### ART. 3

*(Organizzazione e funzionamento della Banca dati e misure di sicurezza)*

1. La Banca dati è collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.
2. La Banca dati è organizzata secondo criteri di separazione logica e fisica dagli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di garantirne la piena autonomia rispetto a questi ultimi.
3. La Banca dati è predisposta per la raccolta ed il raffronto dei profili del DNA, secondo quanto previsto dalla legge. Per la gestione dei profili del DNA il software della Banca dati è organizzato su due livelli.
4. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello è impiegato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia in conformità alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 10 ed al Capo III.
5. La continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile di cui all'articolo 26, e adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.





6. Per il sistema secondario di cui al comma 5 sono adottate le stesse misure di sicurezza, anche fisiche e logiche, relative al trattamento dei dati, previste per la Banca dati.
7. Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, secondo predefiniti profili di autorizzazione, in possesso di credenziali di autenticazione previo superamento di una procedura informatica di autenticazione forte.
8. Per le esclusive finalità di verifica della liceità dei trattamenti, gli accessi e le operazioni di cui al comma 7 sono registrati in appositi file di log non modificabili che sono conservati per venti anni.
9. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log.

#### ART. 4

##### *(Organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale e misure di sicurezza)*

1. Il Laboratorio centrale è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
2. Il Laboratorio centrale è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:
  - a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
  - b) set-up del campione;
  - c) eventuale fase di estrazione del DNA;
  - d) eventuale fase di quantificazione;
  - e) amplificazione del DNA mediante PCR;
  - f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.
3. Il Laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.
4. La continuità del funzionamento di un LIMS del Laboratorio centrale è assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso è riservato ai solo operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.
5. Gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservate per venti anni. Le registrazioni delle operazioni sono conservate per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9.
6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.

#### SEZIONE II

##### *Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA*



*(Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge)*

1. I soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS e registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a cura dell'organo procedente, nel sistema AFIS. Il prelievo è effettuato soltanto se il soggetto non è stato già sottoposto in precedenza ad analoga operazione, salvi i casi in cui sia stata già disposta la distruzione del campione ai sensi dell'articolo 24 e ricorrano nuovamente i presupposti di cui all'articolo 9 della legge, ferma restando la registrazione nel sistema AFIS ai fini dell'aggiornamento del dato.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, al prelievo provvede, sia per i soggetti minorenni che per gli adulti, il personale di Polizia penitenziaria, specificamente formato e addestrato.
3. Nei seguenti casi, al prelievo provvede il personale della forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo, specificamente formato e addestrato:
  - a) applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, la permanenza in casa o il collocamento in comunità;
  - b) arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario;
  - c) applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se il soggetto non è in stato di custodia;
  - d) applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunità.
4. I campioni biologici di cui al comma 1 sono prelevati secondo le seguenti modalità:
  - a) il personale che effettua il prelievo indossa i dispositivi di protezione individuale ogni qualvolta procede ad un prelievo;
  - b) il prelievo viene effettuato tramite un tampone orale a secco che viene strofinato sulla parte interna della guancia ovvero sulle gengive per un tempo adeguato;
  - c) ogni campione biologico è posto in un contenitore separato;
  - d) il campione biologico è conservato a temperatura ambiente.
5. Entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, utilizzando modalità organizzative, che razionalizzino la trasmissione da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge, anche avvalendosi di corrieri specializzati che assicurino l'integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile:
  - a) il codice dell'ufficio segnalatore;
  - b) il codice identificativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo dei campioni biologici;
  - c) numero di riferimento;
  - d) la data del prelievo.
6. Il Laboratorio centrale provvede ai seguenti adempimenti:
  - a) registrazione informatizzata del plico contenente i due campioni biologici con modalità che consentano la tracciabilità delle operazioni effettuate dal personale addetto e la registrazione di tutte le variazioni apportate ai dati;
  - b) apertura del plico sigillato contenente i due campioni biologici, ponendo un campione in una nuova busta di sicurezza, che viene conservata per eventuali successive indagini o controlli, e sottoponendo l'altro a tipizzazione del DNA;



- c) apposizione in una busta della parte di campione biologico inutilizzata, con applicazione a chiusura di una nuova etichetta; chiusura del predetto involucro in una busta di sicurezza idonea alla conservazione;
  - d) inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca dati, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio;
  - e) qualora si verifichi che la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni biologici ha fornito esito negativo o parziale, il personale del Laboratorio centrale provvede ad informare l'AFIS. Una volta individuato il soggetto cui si riferisce il campione biologico, AFIS informa l'ufficio segnalatore di procedere, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, alla ripetizione del prelievo. Nel caso di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore lo comunica all'AFIS che informa il laboratorio centrale perché provveda alla distruzione di entrambi i campioni biologici e del profilo del DNA parziale. Nel caso di impossibilità di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore provvede ad acquisire dall'Autorità giudiziaria anche l'autorizzazione a processare il secondo campione, informando tempestivamente l'AFIS per la successiva comunicazione al laboratorio centrale.
7. Il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata, raggiungibile dal portale della Banca dati, riservata ai solo operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.

#### ART. 6

*(Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati)*

1. Nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, può essere richiesto ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. In questo caso il soggetto è sottoposto ad una procedura di identificazione mediante acquisizione dei suoi dati anagrafici e degli estremi del documento di identificazione.
2. I dati anagrafici dei soggetti consanguinei di cui al comma 1 sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS ed i profili del DNA conservati in un sottoinsieme della Banca dati consultabili solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.
3. L'operatore che accede al sottoinsieme di AFIS, prima di effettuare il prelievo, verifica l'eventuale presenza di un precedente prelievo. In caso di esito negativo effettua il prelievo di due campioni della mucosa orale e l'operazione di prelievo viene registrata dall'organo procedente nel sottoinsieme di AFIS secondo le modalità di cui all'articolo 5.
4. Per la gestione complessiva del flusso dei dati di laboratorio, i laboratori delle Forze di Polizia o i laboratori degli istituti di elevata specializzazione si avvalgono di un sistema LIMS secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 5, che assicura la tracciabilità del reperto biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto al laboratorio, ivi compresi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.
5. Il personale in servizio presso i laboratori procede al trattamento del reperto biologico utilizzando un LIMS che genera automaticamente il codice reperto biologico. Il suddetto codice, utilizzato nel laboratorio durante le varie fasi della tipizzazione del profilo del DNA, non consente l'identificazione diretta del reperto biologico.
6. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia, dopo aver proceduto alla tipizzazione del reperto biologico, su disposizione dell'Autorità giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella Banca dati del profilo del DNA, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio.



7. L'inserimento per via telematica dei profili del DNA e dei dati di cui al comma 6 ottenuti dai reperti biologici nel corso di procedimenti penali la cui tipizzazione non è stata effettuata dai laboratori delle Forze di Polizia viene effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall'Autorità Giudiziaria. La trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di Polizia individuato dall'Autorità giudiziaria, avviene secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.
8. L'elettroferogramma utilizzato da laboratori accreditati diversi da quelli delle forze di polizia per estrapolare il profilo del DNA viene conservato, a fini di verifica e qualità del dato, agli atti del medesimo laboratorio che ha proceduto alla tipizzazione del profilo del DNA in forma non consultabile con modalità di ricerche automatizzate e trasmesso alla Banca dati in formato elettronico ai fini di cui all'articolo 13, comma 4, attraverso un'applicazione del medesimo portale riservata ai soli operatori specificatamente abilitati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.
9. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

### SEZIONE III

*Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale*

#### ART. 7

*(Alimentazione della Banca dati)*

1. La Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria incaricati del trattamento dei dati personali specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2, l'ulteriore trattamento dei dati è consentito al predetto personale esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal Laboratorio. Al predetto personale e al personale in servizio presso la Banca dati è vietato l'accesso al sistema AFIS.
2. La decodifica del codice prelievo è effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione, con modalità che consentano la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS è vietato l'accesso ai LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati.
3. La decodifica del codice reperto biologico è effettuata esclusivamente da personale, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia, che ha inserito il profilo del DNA in Banca dati. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS. Qualora si tratti di cadaveri, resti cadaverici, consanguinei della persona scomparsa l'attività di decodifica può essere svolta solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

#### ART. 8

*(Laboratorio centrale)*

1. Il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale è consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per finalità di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS.

### SEZIONE IV

*Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale*



## ART. 9

*(Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati)*

1. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati ha la facoltà di procedere ad una consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA.
2. La consultazione può essere effettuata a livello nazionale, solo caso per caso, e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.
3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso ed i profili del DNA registrati nella Banca Dati, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9.
4. Le richieste di consultazione e le risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati devono contenere per le forze di polizia le seguenti informazioni richieste dal portale della Banca dati:
  - a) il riferimento normativo del reato per la motivazione;
  - b) l'identificazione dell'ufficio richiedente e dell'operatore;
  - c) la denominazione dell'ufficio e l'identificativo dell'Autorità giudiziaria, il numero del procedimento penale e l'anno di riferimento.

## ART. 10

*(Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza)*

1. I profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati a norma degli articoli 9 e 10 della legge tramite il portale della Banca dati per la raccolta ed i raffronti.
2. Al Laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di Polizia ed ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati è fatto obbligo di trasmettere alla medesima Banca dati idonea documentazione, anche per via telematica, riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato. La Banca dati può fornire la predetta documentazione, a richiesta, al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita di cui all'articolo 28 per le attività di propria competenza.
3. Nel caso in cui, in un procedimento penale, si proceda alla tipizzazione del DNA di più profili dello stesso soggetto, si trasmette alla Banca dati solo il profilo del DNA che condivide gli stessi loci.
4. Il personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge inserisce i profili del DNA nella Banca dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025, e successive modificazioni. I profili del DNA sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello.
5. E' vietata la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili. Nel caso di commistioni di più profili del DNA dove è distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è trasmessa al secondo livello della Banca dati la sola componente maggioritaria. Il profilo del DNA di quest'ultima componente deve essere riconducibile ad un individuo, quantitativamente la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno 3 volte alla componente minoritaria e il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci.
6. Il raffronto tra profili di DNA è effettuato nella Banca dati in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra profili del DNA, deve esserci una concordanza di almeno dieci loci.



7. Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici.
8. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso.
9. Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati.

### CAPO III

#### *Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera*

### SEZIONE I

#### *Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera*

### ART. 11

#### *(Punto di Contatto Nazionale)*

1. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia è individuato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, il punto di contatto nazionale si avvale della collaborazione della Banca Dati.

### ART. 12

#### *(Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia)*

1. La consultazione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati secondo quanto previsto dalle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, in modalità automatizzata, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale.
2. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi.
3. L'esito del raffronto è notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della Banca dati, al punto di contatto estero.
4. La notifica automatizzata di cui al comma 3 è fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato all'articolo 7 ed al Capo I della decisione n. 2008/616/GAI e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.
5. In caso di esito positivo, la Banca dati inoltra con modalità telematica automatizzata analogo comunicazione al punto di contatto nazionale e al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in Banca dati, e svolge le attività per la predisposizione ad accogliere le successive richieste di ulteriori informazioni provenienti dal corrispondente punto di contatto estero, nonché le attività di cui all'articolo 13, comma 4.



## ART. 13

### *(Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero)*

1. La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, consulta le banche dati DNA estere attraverso un'applicazione del portale della Banca dati, tramite il punto di contatto nazionale, caso per caso, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati in conformità agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della decisione n. 2008/616/GAI, nonché in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali e successive modificazioni.
2. L'esito del raffronto è notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della Banca dati, al punto di contatto nazionale e alla polizia giudiziaria richiedente, nonché al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati.
3. La notifica automatizzata di cui al comma 2 è fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato all'articolo 7 ed al Capo I della decisione n. 2008/616/GAI o dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA.
4. In caso di esito positivo, la Banca dati effettua la verifica della correttezza del profilo del DNA confrontando il dato inserito nella Banca dati con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio, comunicando gli esiti al punto di contatto nazionale, per consentirgli di valutare la tipologia ed il numero delle successive richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva, secondo quanto indicato all'articolo 5 della decisione n. 2008/615/GAI.

## SEZIONE II

### *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*

## ART. 14

### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano ai dati personali trasmessi o ricevuti per finalità di cooperazione transfrontaliera ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione I.

## ART. 15

### *(Finalità del trattamento)*

1. I dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
  - a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati;
  - b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati;
  - c) effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17.
3. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale.
4. Il punto di contatto nazionale tratta i dati che gli vengono trasmessi dal punto di contatto di un altro Stato membro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati



trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c).

#### ART. 16

##### *(Verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti)*

1. Il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro è informato dell'esistenza dell'eventuale istanza di cui all'articolo 33, comma 1, secondo periodo.
2. Qualora risulti che siano stati forniti dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne è informato quanto prima. Inoltre, i dati personali forniti sono rettificati se risultano inesatti.
3. Se si ha motivo di ritenere che i dati ricevuti in risposta ad una richiesta di consultazione siano inesatti o che debbano essere cancellati, il punto di contatto nazionale ne dà immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
4. I dati personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti sono cancellati, I dati lecitamente ricevuti sono cancellati:
  - a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi dall'altro Stato membro. Se dati personali sono stati ricevuti senza richiesta, il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
  - b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo al punto di contatto nazionale all'atto della trasmissione.
5. Si procede al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata, nel rispetto della legislazione nazionale. I dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

#### ART. 17

##### *(Log delle operazioni)*

1. Nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza adottate in conformità agli articoli da 31 a 36 e all'Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, tutte le operazioni effettuate in applicazione del presente capo sono registrate in appositi file di log ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.
2. La consultazione automatizzata può essere effettuata solo da personale del punto di contatto nazionale debitamente abilitato. Su richiesta, l'elenco del personale è messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, nonché delle autorità preposte alla protezione dei dati degli altri Stati membri.
3. Le registrazioni di cui al comma 1, che includono anche l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva, comprendono le seguenti informazioni:
  - a) i dati trasmessi;
  - b) la data e l'ora precisa della trasmissione;
  - c) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce la banca dati.
4. Sono registrati inoltre il motivo della consultazione o della trasmissione, e i riferimenti del personale che ha effettuato la consultazione e di quello che l'ha richiesta.





5. Entro quattro settimane dalla ricezione di un'eventuale richiesta, il punto di contatto nazionale fornisce le registrazioni alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. I *log* possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
6. I *log* sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio o non conforme alle finalità per cui sono registrati. I *log* sono conservati per due anni e cancellati alla scadenza.

#### ART. 18

##### *(Vigilanza e controllo)*

1. Il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali di cui al presente capo è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, anche su segnalazione dell'interessato. Le risultanze dell'attività di controllo sono conservate per diciotto mesi e cancellate alla scadenza.
2. Le autorità responsabili delle registrazioni di cui all'articolo 17 effettuano controlli per verificare la legittimità delle operazioni.

#### CAPO IV

##### *Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA*

#### SEZIONE I

##### *Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici*

#### ART. 19

##### *(Estrazione del DNA)*

1. Per l'eventuale fase di estrazione del DNA dai campioni biologici sono utilizzati kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.

#### ART. 20

##### *(Preparazione del campione con sistemi robotizzati)*

1. La preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato. Il sistema automatizzato deve avere idonea documentazione IQ/OQ o equivalente o superiore che dimostri la corretta installazione e la corretta funzionalità dello strumento secondo i requisiti richiesti.

#### ART. 21

##### *(Quantificazione del DNA)*

1. Per l'eventuale fase di quantificazione del DNA sono utilizzati kit commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della PCR.

#### ART. 22

##### *(Amplificazione del DNA)*

1. Lo strumento impiegato è un thermal cycler con certificazione sull'affidabilità dei cicli delle temperature utilizzate dal kit di amplificazione del DNA.



2. L'indicazione dei nomi dei marcatori impiegati sono quelli riportati nelle raccomandazioni dell'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), utilizzati dall'Interpol e contenuti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01, e successive modificazioni.
3. Le tipologie di marcatori che possono essere utilizzate nella tipizzazione del profilo del DNA per essere inseriti nella Banca dati sono STR, Y-STR, X-STR e mtDNA secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati in conformità alle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge.
4. I marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale (loci autosomici) devono rispettare almeno i seguenti criteri:
  - a) essere variazioni di lunghezza o di sequenza, trasmessi con modalità mendeliana;
  - b) essere indipendenti;
  - c) avere un alto valore informativo, cioè avere un valore di eterozigotità superiore al 70 per cento;
  - d) avere un numero sufficientemente alto di alleli presenti nella popolazione.
5. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.
6. I loci amplificati dai due kit commerciali si devono sovrapporre per almeno dieci loci.
7. L'amplificazione del DNA deve sempre essere allestita con il controllo positivo presente nel kit ed un controllo negativo.

#### ART. 23

##### *(Lettura ed interpretazione del profilo di DNA)*

1. La determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.
2. Per una corretta assegnazione allelica devono essere seguiti i seguenti criteri minimi standard:
  - a) ogni corsa elettroforetica deve avere almeno un ladder allelico;
  - b) in ogni corsa elettroforetica a ciascun campione di PCR deve essere associato uno standard interno di peso molecolare noto;
  - c) l'assegnazione degli alleli di un profilo del DNA può essere fatta solo se tutti i picchi dello standard di cui alla lettera b) sono stati correttamente assegnati;
  - d) l'assegnazione degli alleli di ciascun profilo del DNA viene effettuata mediante software specifici;
  - e) l'interpretazione del profilo del DNA deve essere effettuata da due persone distinte o dalla stessa persona in due momenti diversi;
  - f) i picchi denominati "stutter" devono avere una altezza media non superiore al valore percentuale stabilito dalla validazione del kit utilizzato per quel locus;
  - g) tutti i picchi dell'elettroferogramma devono essere distinti dalla linea di base.

#### SEZIONE II

##### *Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA*

#### ART. 24

##### *(Tempi di conservazione dei campioni biologici)*



1. Il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto. Le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante.
2. Durante la fase che intercorre tra l'estrazione del DNA e la sua distruzione, le operazioni cui è sottoposto il campione di DNA e la sua ubicazione a temperatura controllata in frigo o in congelatore devono essere registrati nel LIMS.
3. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva sono conservati per un periodo di otto anni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale. Di tale operazione è redatto verbale. L'avvenuta distruzione è comunicata per via telematica all'AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo all'esistenza di un precedente prelievo.

#### ART. 25

##### *(Tempi di conservazione dei profili del DNA)*

1. I profili del DNA ottenuti dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono conservati per trenta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Quando il profilo del DNA si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'articolo 5.
3. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui all'articolo 9 della legge nei cui confronti, in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, è conservato per quaranta anni.
4. In caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico di cui ai commi 1, 2 e 3 per la durata massima ivi prevista.

#### CAPO V

##### *Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto*

#### ART. 26

##### *(Attribuzioni del responsabile della Banca dati)*

1. Responsabile della Banca dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Direttore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Il responsabile della Banca dati assicura la funzionalità della Banca dati ai fini della completezza delle informazioni in essa contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
3. Titolare del trattamento dei dati della Banca dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.



## ART. 27

### *(Attribuzioni del responsabile del Laboratorio centrale)*

1. Titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Responsabile del Laboratorio centrale e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA.
3. Il responsabile del Laboratorio centrale assicura l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonché le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; individua i corsi di formazione specifici per il personale del Laboratorio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; predispone il piano della sicurezza ed il manuale della qualità del Laboratorio.
4. Il responsabile del Laboratorio centrale è responsabile della valutazione dei rischi sul lavoro, direttamente o tramite individuazione di una figura professionale idonea alla valutazione, nonché della gestione del personale assegnato.

## CAPO VI

### *Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV)*

## ART. 28

### *(Attività del CNBBSV per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei Laboratori che lo alimentano)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 1, lettera d), della legge, il CNBBSV, in qualità di organo di garanzia, svolge le seguenti attività:
  - a) richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento;
  - b) richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano specifica documentazione che attesti che le attività in riferimento all'identificazione del materiale/prodotto/matrice siano sottoposte a prova di accreditamento e che i metodi di prova siano accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e siano in corso di validità, richiedendo gli aggiornamenti della validità del certificato del sistema di gestione della qualità/accreditamento della prova;
  - c) rilascia, a seguito della verifica che il metodo accreditato sia in corso di validità secondo la norma ISO/IEC 17025, il nulla osta ai Laboratori delle Forze di Polizia e ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati;
  - d) accerta la continuità di partecipazione e la capacità di adeguamento ai test di verifica organizzati da società scientifiche nazionali ovvero internazionali di Genetica Forense dei laboratori delle forze di polizia e dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati;
  - e) segnala al responsabile della Banca dati la non conformità alla norma ISO/IEC 17025 e chiede la revoca dell'autorizzazione all'inserimento dei profili del DNA nella Banca dati del Laboratorio interessato;
  - f) esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il Laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano;



- g) esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute, l'attività di ispezione e verifica nei luoghi ove si svolgono le attività in riferimento all'identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova di accreditamento e dei metodi di prova accreditati;
- h) riferisce dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante per la protezione dei dati personali, formulando, quando necessario, suggerimenti rispetto alle modalità di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal presente regolamento, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da un collegio, individuato all'interno del CNBBSV, composto da almeno tre componenti, che svolge le attività di cui alla lettera g) del predetto comma 1, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, ai componenti del CNBBSV e agli esperti di cui al comma 2 spetta, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al CNBBSV, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate.

## CAPO VII

### *Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici*

#### ART. 29

*(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge)*

1. La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'articolo 13 comma 1 della legge, avviene con le modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
3. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo e comunica, per via telematica, al Laboratorio centrale il codice prelievo.
4. Il personale in servizio presso il Laboratorio centrale, specificamente abilitato, successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella Banca dati ed alla distruzione dei campioni biologici. Delle operazioni è redatto verbale. Il codice prelievo viene comunicato al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.

#### ART. 30

*(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge)*

1. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge, il personale del laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'identificazione del cadavere o al ritrovamento di resti cadaverici o della persona scomparsa, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, procede:
  - a) alla cancellazione del profilo del DNA abbinato al codice reperto biologico del cadavere, dei resti cadaverici, della persona scomparsa e dei consanguinei;
  - b) alla distruzione dei campioni biologici dei consanguinei, se in suo possesso;
  - c) qualora non sia in possesso dei campioni biologici, comunica al laboratorio delle Forze di Polizia che ha proceduto alla tipizzazione del DNA dei consanguinei il relativo codice reperto biologico, per la distruzione;



d) comunica, per via telematica, al sistema AFIS il codice prelievo del campione che è stato distrutto al fine di consentire l'aggiornamento del dato.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale.

#### ART. 31

*(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, della legge, la Forza di polizia che non ha ancora proceduto all'invio dei campioni biologici al laboratorio, procede d'ufficio, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria, alla loro distruzione e comunica il codice prelievo al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.
2. Qualora i campioni biologici siano già stati inviati al laboratorio per la tipizzazione, la Forza di polizia che ha effettuato il prelievo comunica all'AFIS i dati anagrafici ed il CUI del soggetto. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il sistema AFIS, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo. Il medesimo ufficio comunica al laboratorio centrale il codice prelievo. Il personale in servizio presso il laboratorio, specificamente abilitato, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella Banca dati, alla distruzione dei campioni biologici e comunica il codice prelievo al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è redatto verbale.

#### ART. 32

*(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge)*

1. Il profilo del DNA è automaticamente cancellato dalla Banca dati del DNA, attraverso una specifica applicazione informatica, decorsi i termini previsti all'articolo 25.
2. La Banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al sistema AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo al prelievo.
3. La Banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al Laboratorio centrale che provvede alla distruzione dei relativi campioni biologici.

#### CAPO VIII

##### *Disposizioni finali*

#### ART. 33

*(Diritti dell'interessato)*

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identità del medesimo, anche, ove necessario, con mezzi diversi dai documenti di identificazione. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno con la quale l'interessato può chiedere, altresì, che sia data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10 nei casi in cui i dati sono trasmessi ad altri Stati membri nell'ambito della cooperazione transfrontaliera di cui al capo III.
2. L'indicazione di cui al comma 1 può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.



3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge, i consanguinei di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, possono chiedere, in qualsiasi momento, all'Ufficio di cui al comma 1, la cancellazione del proprio profilo del DNA acquisito ai sensi del medesimo articolo 6.

#### ART. 34

##### *(Dotazioni del personale della Banca dati)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.

#### ART. 35

##### *(Disciplina transitoria)*

1. I profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati sono inseriti nella Banca dati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge per l'inserimento dei profili del DNA nella Banca dati inserisce al primo livello i profili del DNA, con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. Solo i profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.
3. Fino al completamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 36

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'istituzione e al funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall'articolo 32, comma 1, della legge e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

